

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

144^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 21 MARZO 2002

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CALDEROLI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. VII-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-38

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 39-82

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 83-100

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(776) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*

(184) *BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PASTORE (FI), relatore	3, 4, 5 e passim
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ..	3, 4, 5 e passim
AZZOLLINI (FI)	7
COVIELLO (Mar-DL-U)	3, 8
VERALDI (Mar-DL-U)	9
Verifiche del numero legale	8, 9

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	10
------------------	----

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 12

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Discussione e reiezione di proposta di modifica:

PRESIDENTE	Pag. 13, 16
BRUTTI Massimo (DS-U)	15
SCHIFANI (FI)	16

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184:

PAGANO (DS-U)	17
D'AMBROSIO (FI), relatore	17
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	17, 19, 20 e passim
PASTORE (FI), relatore	18, 19, 20 e passim
BATTISTI (Mar-DL-U)	18, 23
TOMASSINI (FI)	20, 21
MAGNALBÒ (AN)	21, 23
MENARDI (AN)	21
MORO (LP)	23
AGOLIATI (FI)	24
TURRONI (Verdi-U)	24
MALAN (FI)	25

Verifiche del numero legale	17, 18
-----------------------------------	--------

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	25
MALAN (FI)	25

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(819) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa spe-*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democratica e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

<i>ciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999:</i>		<i>strativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (Approvato dalla Camera dei deputati)</i>	
FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE), relatore . . . Pag.	26	(367) PIANETTA ed altri. - <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998</i>	
DE ZULUETA (DS-U)	27	Approvazione del disegno di legge n. 1053:	
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	28	PIANETTA (FI), f.f. relatore Pag.	34
TOIA (Mar-DL-U)	28	VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	35
PIANETTA (FI)	29	Approvazione:	
Discussione e approvazione:		(742) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999:</i>	
(673) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999:</i>		PIANETTA (FI), relatore	35
PROVERA (LP), relatore	30	VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	35
TOIA (Mar-DL-U)	31	Approvazione:	
Discussione e approvazione:		(821) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000:</i>	
(886) <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999:</i>		PIANETTA (FI), relatore	36
PRESIDENTE	31	VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	36
TOIA (Mar-DL-U)	31	SUI LAVORI DEL SENATO	
Approvazione:		PRESIDENTE	37
(951) <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997:</i>		FASOLINO (FI)	37
PRESIDENTE	32	TATÒ (AN)	37
Discussione e approvazione:		ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 26 MARZO 2002	38
(753) <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno:</i>		ALLEGATO A	
GABURRO (UDC:CCD-CDU-DE), relatore	32, 33	DISEGNO DI LEGGE N. 776:	
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	33	Articolo 7 ed emendamenti	39
Discussione:		Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7	41
(1053) <i>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (Approvato dalla Camera dei deputati)</i>		Articolo 8 ed emendamento	43
PIANETTA (FI), f.f. relatore	34	Articolo 9 ed emendamenti	44
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	35	Articolo 10, emendamenti e ordine del giorno G10.100	45

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10	Pag. 49	Disegno di legge n. 753:	
Articolo 11 ed emendamenti	53	Ordine del giorno G1	Pag. 76
Articolo 12 ed emendamenti	54	Articoli 1, 2, 3 e 4	77
Articolo 13 ed emendamenti	56	Articolo 5 ed emendamento	77
Articolo 14 ed emendamento	59	Articoli 6, 7, 8 e 9	78
Articolo 15 ed emendamento	59	Disegno di legge n. 1053:	
Articolo 16 ed emendamenti	60	Articoli 1, 2, 3 e 4	80
Articoli 17 e 18	62	Disegno di legge n. 742:	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18 e ordine del giorno G18.100	63	Articoli 1, 2 e 3	81
Articolo 19, emendamenti e ordini del giorno G19.200 e G19.300	64	Disegno di legge n. 821:	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	68	Articoli 1, 2 e 3	82
RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI		<i>ALLEGATO B</i>	
Disegno di legge n. 819:		DISEGNI DI LEGGE	
Articoli 1, 2 e 3	72	Annunzio di presentazione	83
Disegno di legge n. 673:		Assegnazione	83
Articoli 1, 2, 3 e 4	73	Approvazione da parte di Commissioni permanenti	86
Disegno di legge n. 886:		GOVERNO	
Articoli 1, 2 e 3	74	Trasmissione di documenti	86
Disegno di legge n. 951:		INTERROGAZIONI	
Articoli 1, 2 e 3	75	Annunzio	38
		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	87
		Interrogazioni	87

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(776) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*

(184) BASSANINI e AMATO. – *Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli del disegno di legge n. 776, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeridiana di ieri è stato votato l'articolo 6. Dopo aver dato lettura del parere della 1^a Commissione sugli emendamenti, passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti a tale articolo, tranne quello che reca la sua firma.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È favorevole al 7.101 ed è contrario ai restanti emendamenti. Come preannunciato, ritira il 7.0.1.

Il Senato, con successive votazioni, approva l'emendamento 7.101 e respinge gli emendamenti 7.100, 7.102, 7.103 e 7.104. È quindi approvato l'articolo 7, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 8.100 e l'articolo 8, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. È favorevole al 9.101 ed è contrario ai restanti emendamenti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.100 e 9.102 e approva il 9.101. È quindi approvato l'articolo 9, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sul 10.0.3 e su parte del 10.0.4 il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE, *relatore*. Ritira il 10.103 e il 10.104 e presenta l'ordine del giorno G10.100. (*v. Allegato A*). È favorevole al 10.101, al 10.105 e al 10.500, che propone una omogeneizzazione della procedura per la redazione dei bilanci pubblici, anche al fine di monitorare il rispetto del patto di stabilità europeo. Invita inoltre il presentatore a ritirare il 10.102 ed è contrario ai restanti emendamenti. Ricorda infine di avere precedentemente ritirato il 10.0.4 (testo 2).

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno G10.100, è favorevole agli

emendamenti presentati dal relatore, con il quale concorda per i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.100 non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 10.100 e approva il 10.101.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiara decaduto il 10.102.

Il Senato approva gli emendamenti 10.500 e 10.105. È quindi approvato l'articolo 10, nel testo emendato. Sono altresì respinti il 10.0.1 e il 10.0.2.

PRESIDENTE. L'emendamento 10.0.3 è stato trasformato nell'1.0.100 ed è stato accantonato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. È contrario all'11.100.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È favorevole all'11.101 ed è contrario all'11.100.

Il Senato respinge l'emendamento 11.100 ed approva l'11.101. È quindi approvato l'articolo 11, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. È contrario al 12.100, si rimette al Governo sul 12.101 ed è favorevole al 12.102.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È contrario al 12.100 ed invita il presentatore a ritirare il 12.101.

AZZOLLINI (*FI*). Con riferimento al 10.102, dichiarato decaduto per una sua breve assenza dall'Aula, fa presente di concordare sulla formulazione del relatore proposta con il 10.500, pur continuando a ritenere importante il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Quanto poi al 12.101, non accoglie per il momento l'invito a ritirarlo e sollecita il Governo ad una ulteriore riflessione: l'attuale formulazione concede un'estrema discrezionalità alla Corte dei conti per riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega, suscitando spesso incertezze nella Com-

missione bilancio; peraltro, la formulazione proposta con l'emendamento fa riferimento ad una richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle previste modalità regolamentari.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'articolo 12 proposto dal Governo ha ricevuto l'assenso della Corte dei conti. Tuttavia, provenendo il rilievo dal Presidente della Commissione bilancio, sul 12.101 si rimette all'Assemblea.

PASTORE, *relatore*. Modificando il parere precedentemente reso, è favorevole al 12.101.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Chiede la verifica del numero legale prima di passare alla votazione dell'emendamento 12.100.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 10,15.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato respinge l'emendamento 12.100.

VERALDI (*Mar-DL-U*). Chiede la verifica del numero legale prima di procedere alla votazione dell'emendamento 12.101.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,39.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo in ordine al programma dei lavori per i mesi di aprile, maggio e giugno e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 26 marzo al 6 maggio. (*v. Resoconto stenografico*). È stato convenuto che nelle sedute del martedì mattina siano di norma svolte le discussioni generali sugli argomenti all'ordine del giorno e che le eventuali questioni incidentali siano poste ai voti nella seduta pomeridiana, fatta eccezione per il disegno di legge n. 1214. I Capigruppo hanno altresì deciso che, in via sperimentale, a partire da giovedì 11 aprile, la seduta antimeridiana del giovedì si svolga dalle ore 10 alle ore 15 e la seduta pomeridiana, a partire dalle ore 17,30, sia riservata allo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Come già proposto il sede di Conferenza, chiede che l'esame del disegno di legge istitutivo della Commissione di inchiesta sul caso Telekom-Serbia sia espunto dal calendario dei lavori e dunque rinviato.

SCHIFANI (*FI*). L'argomento era già stato calendarizzato ed era stato rinviato per un approfondimento, non per una questione di carattere politico o regolamentare. Non condivide pertanto la richiesta del senatore Brutti.

Il Senato respinge la proposta di modifica del calendario formulata dal senatore Massimo Brutti. Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice PAGANO (DS-U), il Senato approva l'emendamento 12.101. Sono quindi approvati l'emendamento 12.102 e l'articolo 12, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

D'AMBROSIO, *relatore*. È favorevole al 13.100 e al 13.101 ed è contrario al 13.102 e al 13.103 (testo 2).

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato, con successive votazioni, approva gli emendamenti 13.100 e 13.101 e respinge gli emendamenti 13.102 e 13.103 (testo 2). È quindi approvato l'articolo 13, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 14 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

PASTORE, *relatore*. Si rimette al Governo sul 14.100.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole.

Il Senato, previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), approva l'emendamento 14.100. È quindi approvato l'articolo 14, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È favorevole al 15.100.

Il Senato approva l'emendamento 15.100 e l'articolo 15, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

PASTORE, *relatore*. L'emendamento 16.2000 (testo 2) si sostanzia in una mera riformulazione tecnica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. È contrario al 16.100 e al 16.101.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È favorevole al 16.2000 (testo 2) ed è contrario ai restanti emendamenti.

Il Senato approva l'emendamento 16.2000 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 16.100 e 16.101 sono preclusi dalla precedente votazione.

Il Senato approva successivamente gli articoli 16, nel testo emendato, 17 e 18.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18.

TOMASSINI (*FI*). Si tratta di rendere le garanzie per i dispositivi sanitari uguali a quelle previste per i farmaci ed evitare eccessive lungaggini.

PASTORE, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento, trattandosi di materia estranea al disegno di legge.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Si dichiara disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno sulla materia.

TOMASINI (*FI*). Ritira il 18.0.100 e presenta l'ordine del giorno G18.100. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione. Passa all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

MAGNALBÒ (AN). Ritira l'emendamento 19.103, concernente la normativa sulle collezioni di armi, per ripresentarlo in una sede più opportuna.

MENARDI (AN). L'ordine del giorno G19.200 riguarda la sospensione del decreto legislativo n. 112 del 1998, in relazione all'esercizio delle funzioni catastali e di erogazione del servizio agli utenti da parte dell'Agenzia del territorio, per verificare modalità alternative. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC:CCD-CDU-DE*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PASTORE, *relatore*. È contrario al 19.100 e al 19.101. Invita inoltre il rappresentante del Governo a ritirare il 19.102 ed eventualmente a proporre una soluzione diversa; si tratta infatti della soppressione della informativa resa all'autorità di pubblica sicurezza in caso di cessione di immobili, che potrebbe essere esclusa in presenza di un pubblico ufficiale o di passaggi all'interno dei nuclei familiari.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere contrario sull'emendamento 19.100 e mantiene l'emendamento 19.102. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G19.200, nonché l'ordine del giorno risultante dalla eventuale trasformazione dell'emendamento 19.103.

Il Senato respinge l'emendamento 19.100.

PRESIDENTE. L'emendamento 19.101 è precluso dalla reiezione del 2.0.1.

MORO (LP). Annuncia il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 19.102 del Governo.

Nel corso delle procedure di votazione dell'emendamento 19.102, il sottosegretario di Stato SAPORITO chiede l'accantonamento dell'emendamento. Il Presidente non accoglie tale richiesta in quanto la votazione è già in corso e, dopo una precisazione del senatore AGOGLIATI (FI), proclama il risultato della votazione dell'emendamento 19.102, che risulta respinto.

PRESIDENTE. Il senatore Magnalbò ha trasformato l'emendamento 19.103 nell'ordine del giorno G19.300 (v. *Allegato A*), che è stato accolto dal Governo come raccomandazione e non verrà dunque posto ai voti.

TURRONI (*Verdi-U*). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G19.200, rammaricandosi che il Governo lo abbia accolto solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Anche l'ordine del giorno G19.200 non verrà posto ai voti.

Il Senato approva l'articolo 19.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.100, precedentemente accantonati.

MALAN (*FI*). Propone che le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento vengano rinviati alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la proposta del senatore Malan si intende accolta.

Inversione dell'ordine del giorno

MALAN (*FI*). Propone l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che l'Assemblea passi all'esame della discussione dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la proposta del senatore Malan si intende accolta. Sospende pertanto la seduta per dieci minuti per consentire ai relatori di essere presenti in Aula.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,21.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(819) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999

FORLANI, *relatore*. L'accordo è stato stipulato con il Governo di Hong Kong, anche dopo la restituzione alla Repubblica popolare cinese, in virtù della particolare autonomia di cui gode tale regione in campo giudiziario vista la tradizione anglosassone che ispira le sue leggi. Il trattato in esame consente, a determinate condizioni, il trasferimento delle persone detenute e si prefigge l'obiettivo della loro reintegrazione nella vita civile.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DE ZULUETA (*DS-U*). È favorevole alla ratifica del trattato in esame, segnalando al Governo l'importanza di una sollecita ratifica del complessivo accordo per la cooperazione giudiziaria, particolarmente rilevante vista l'importanza del mercato finanziario di Hong Kong.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La cooperazione in materia giudiziaria necessita di tempi più ampi in quanto richiede la concertazione da parte di vari Ministeri; il provvedimento sarà comunque celermente portato alla ratifica del Parlamento.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TOIA (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole alla ratifica di un accordo stipulato nella precedente legislatura, finalizzato prevalentemente al trasferimento di cittadini italiani detenuti nelle carceri di altri Paesi. Si associa alla richiesta della senatrice De Zulueta per la rapida attuazione dell'accordo di assistenza giudiziaria con Hong Kong e chiede quanti accordi in materia giudiziaria umanitaria siano stati stipulati dal Governo in carica.

PIANETTA (*FI*). Annuncia il voto favorevole di Forza Italia su un provvedimento che ha finalità umanitarie.

Il Senato approva il disegno di legge n. 819 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(673) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999*

PROVERA, *relatore*. Sottolinea le finalità culturali del provvedimento e l'unanime consenso espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Ventucci rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TOIA (*Mar-DL-U*). Annuncia il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

Il Senato approva il disegno di legge n. 673 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(886) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3.

TOIA (*Mar-DL-U*). Dichiarò il voto favorevole sul disegno di legge.

Il Senato approva il disegno di legge n. 886 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(951) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 951 nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(753) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

GABURRO, *relatore*. Sottolinea l'ampia convergenza raggiunta in Commissione sul disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, invita il sottosegretario Ventucci ad esprimere il parere sull'ordine del giorno G1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1 non verrà pertanto posto in votazione. Dà lettura del parere di nulla osta espresso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge e sul relativo emendamento. Passa alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso riferito.

GABURRO, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 5.100. Sono quindi approvati gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e il disegno di legge n. 753 nel suo complesso.

Discussione dei disegni di legge:

(1053) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(367) PIANETTA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa*

sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998

Approvazione del disegno di legge n. 1053

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzioni Pianetta si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Ventucci rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 nonché il disegno di legge n. 1053 nel suo complesso. Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 367.

Approvazione del disegno di legge:

(742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Pianetta si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Ventucci rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 742 nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(821) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Pianetta si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e avendo il sottosegretario Ventucci rinunciato ad intervenire, passa alla votazione degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, nonché il disegno di legge n. 821 nel suo complesso.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Secondo gli accordi intervenuti tra i Presidenti dei Gruppi parlamentari, rinvia alla prossima settimana il seguito della discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In risposta a quesiti posti dai senatori Fasolino e Tatò precisa che la discussione dei documenti XXII, nn. 7 e 8, relativi all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla tragedia di San Gregorio, nonché quella del disegno di legge n. 1212 sono previste per la prossima settimana. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno della seduta di martedì 26 marzo.

La seduta termina alle ore 11,48.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Antonione, Baldini, Battaglia Antonio, Bobbio Norberto, Bosi, Cantoni, Corsi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, De Martino, Federici, Lauro, Mainardi, Mantica, Mugnai, Pellegrino, Pellicini, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mancino, per partecipare ad una tavola rotonda sulla legalità, la democrazia e la solidarietà, promossa dalla Regione Campania; Basile e Dini, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Andreotti, Danieli Franco, Nieddu e Tarolli, per attività del Gruppo italiano dell'Unione interparlamentare; Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Brignone, Forcieri, Malan, Marino, Palombo e Rignoni, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Frau, Martone e Provera, per partecipare alla Conferenza internazionale per il finanziamento allo sviluppo; Borea, Danzi, Fassone, Gubetti, Pirovano e Zancan, per sopralluogo in Basilicata, Piemonte e in Valle d'Aosta per il funzionamento del sistema carcerario; Giuliano, Malentacchi e Sudano, per attività del Comitato per i Servizi di informazione e sicurezza.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(776) *Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001*

(184) *BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001*

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn 776 e 184.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 776, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l'articolo 6.

Prima di passare all'esame dell'articolo 7, do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti 13.101 e 13.102 tendenti ad attribuire effetti prescrittivi all'attività svolta alla costituzione del Registro informatico degli adempimenti amministrativi delle imprese, con il rischio di conseguenti contrasti con le disposizioni costituzionali in materia di competenze regionali. Su tali adempimenti esprime, quindi, un parere contrario».

Passiamo, pertanto, all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.101 è il solito emendamento di *drafting*.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.104.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento 7.101 sul quale il parere è ovviamente favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti 7.100, 7.102, 7.103 e 7.104, mentre è favorevole sull'emendamento 7.101.

Venendo incontro ad alcune richieste provenienti anche dalla competente Commissione, a nome del Governo ritiro l'emendamento 7.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Chiusoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.0.1 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PASTORE, *relatore*. Il parere è ovviamente favorevole sull'emendamento 8.100.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Il parere sugli emendamenti 9.100 e 9.102 è contrario.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 9.100 e 9.102 e parere favorevole sull'emendamento 9.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dai senatori Bassanini e Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Battisti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 10.103 e 10.104 sono stati ritirati e sostituiti dall'ordine del giorno G10.100, che è stato stampato e distribuito in Aula.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno del relatore.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.100, nonché sugli emendamenti 10.101 e 10.500, presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.100, presentato dai senatori Bassanini e Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.101, presentato dal relatore, senatore Pastore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.102.

PASTORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, invito il senatore Azzollini a ritirare l'emendamento 10.102. È evidente che il Ministro per l'innovazione e le tecnologie interverrà di concerto con gli altri Ministri per tutti i provvedimenti perché la materia dell'informatica è trasversale. Sarebbe una norma speciale, invece vi è un principio generale che vale per tutta la materia.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 10.102 è decaduto.

Gli emendamenti 10.103 e 10.104 sono stati ritirati e sostituiti dall'ordine del giorno G10.100. Essendo stato accolto dal Governo, tale ordine del giorno non sarà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.500.

PASTORE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento in esame, sostitutivo della lettera g) del comma 2, è teso a fornire una migliore formulazione di un principio di delega, inserito in questo contesto, che riguarda l'informatizzazione della contabilità pubblica per garantire trasparenza e possibilità di monitoraggio, tra l'altro richiesta espressamente anche dal Governatore della Banca d'Italia in funzione ed in rispetto del Patto di stabilità comunitario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.500, presentato dal relatore, senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.105, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 10.0.3, diventato 1.0.100, stampato sull'annesso, è stato accantonato e sarà votato con l'emendamento 1.0.1, mentre l'emendamento 10.0.4 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.100.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore sull'emendamento 11.100 e favorevole all'emendamento 11.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal relatore, senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.100, mentre mi rimetto al Governo sull'emendamento 12.101; infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.102.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 12.100, mentre chiedo al senatore Azzollini di ritirare l'emendamento 12.101. Il parere sull'emendamento 12.102 è ovviamente favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, accoglie l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo?

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, in primo luogo vorrei spendere qualche parola sull'emendamento esaminato in precedenza rispetto al quale, non essendo presente in Aula, non ho potuto esprimermi.

Concordo con il 10.500 del relatore, che rappresenta un miglioramento rispetto al mio emendamento approvato in Commissione relativo alla delega per il raccordo e l'armonizzazione dei bilanci pubblici a livello centrale e periferico, anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche. Sono molto soddisfatto per l'approvazione sia dell'emendamento presentato inizialmente in Commissione, sia dell'emendamento 10.500 da parte dell'Assemblea. Ritenevo infatti che il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fosse necessario in considerazione del fatto che si tratta di una materia estremamente specifica.

Ringrazio la Presidenza per aver concesso al sottoscritto questa breve digressione sulla precedente proposta di modifica e vengo all'emenda-

mento 12.101. Chiedo che questo emendamento sia approvato perché il riferimento alla Corte dei conti, secondo l'attuale formulazione del testo in esame, appare estremamente discrezionale. Un testo siffatto, a mio avviso, non indica con precisione le modalità che consentano alla Corte stessa di riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura.

Siccome è un problema aperto, che spesso la Commissione bilancio si trova ad affrontare, il mio emendamento tende a «procedimentalizzare» il parere della Corte sulla congruità, parere che – lo ribadisco – viene espresso soltanto su richiesta delle Commissioni parlamentari e secondo le modalità previste dai Regolamenti parlamentari. Altrimenti, quella norma è talmente discrezionale che non è possibile sapere quando la Corte dei conti riferirà sulla congruenza stessa, vale a dire se sempre se mai oppure a richiesta di chi e quando.

Pertanto, insisto perché l'emendamento sia messo ai voti e chiedo che il Governo rifletta sulle questioni che ho posto. Nel caso in cui il Governo mantenesse il suo parere contrario sono pronto a ritirarlo, pur tuttavia chiedo un supplemento di riflessione.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo intendono aggiungere qualche considerazione?

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, noi abbiamo inteso l'emendamento nel senso di limitare la potestà della Corte dei conti sull'esame della congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura della legge di delega, sempre però sulla base di un'esplicita richiesta da parte delle Commissioni parlamentari. Per la verità, sul testo proposto dal Governo c'è ampio assenso da parte della Corte dei conti, organo di rilievo costituzionale, mentre sull'emendamento del senatore Azzollini la stessa Corte ha espresso qualche dubbio.

Tuttavia, tenuto conto della finalità ultima che l'emendamento si propone – anche se risulta in qualche modo pleonastico perché certamente le Commissioni parlamentari possono attivare tale procedura quando vogliono – e in considerazione del fatto che viene presentato dal Presidente della Commissione bilancio mi rimetto all'Aula nel caso in cui si ritenesse di votarlo.

PASTORE, *relatore*. Dopo aver ascoltato l'intervento del senatore Azzollini, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.101.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

Verifica del numero legale

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale) (Le operazioni di verifica procedono a rilento). (La senatrice Pagano e il senatore Garraffa fanno notare che vi sono alcune luci accese nei banchi della maggioranza cui non corrisponde alcun senatore).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, la invitiamo a chiudere la votazione dal momento che all'esterno dell'Aula non vi sono più senatori.

PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.
Pertanto, sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,54, è ripresa alle ore 10,15).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 12.100.

VERALDI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.101.

Verifica del numero legale

VERALDI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Alcuni senatori del centro-sinistra fanno rilevare alla Presidenza la presenza di luci accese cui non corrisponde alcun senatore).

FERRARA (FI). Signor Presidente, a quella luce corrisponde la mia scheda; mi ero semplicemente allontanato. *(Commenti della senatrice Pagano. Repliche del senatore Ferrara).*

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, la prego di ritornare al suo posto senza protestare. *(Commenti dai banchi del centro-sinistra).*

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,18, è ripresa alle ore 10,39).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, comunico le modifiche al calendario dei lavori dell'Assemblea in corso e il nuovo calendario dei lavori fino al 6 maggio, approvati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri sera.

La prossima settimana i lavori inizieranno martedì mattina con la discussione generale dei decreti-legge sugli enti locali, sull'emersione di attività detenute all'estero e su farmaci e Croce rossa. Dal pomeriggio di martedì potranno iniziare le votazioni dei tre decreti-legge.

Nella mattinata di mercoledì 27 sarà posto all'ordine del giorno il disegno di legge di riforma del sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura, modificato dalla Camera dei deputati.

Alle ore 15 della stessa giornata di mercoledì avrà luogo il *question time* sugli sbarchi di clandestini e sul connesso stato di emergenza decretato dal Governo. I lavori proseguiranno poi con il seguito della discussione del disegno di legge recante l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'affare Telecom-Serbia e degli argomenti non conclusi nella precedente settimana.

Nelle giornate di martedì 2 e mercoledì 3 aprile, l'Assemblea esaminerà il decreto-legge sul sistema elettrico nazionale, ove modificato dalla Camera dei deputati.

I lavori saranno sospesi nella mattinata di giovedì 4 aprile, in relazione al Congresso di Alleanza Nazionale.

Nel corso delle successive settimane – dal 9 al 18 aprile – saranno esaminati gli altri decreti-legge in scadenza, il disegno di legge sulla concentrazione in un'unica giornata delle operazioni di voto, la mozione sui detenuti talebani a Guantanamo, la risoluzione sui soggetti politrasmisti e gli argomenti indicati dalle opposizioni.

I Capigruppo hanno confermato la sospensione dei lavori del Senato dal 22 aprile al 6 maggio. Le Commissioni, ove lo ritengano necessario, potranno peraltro convocarsi anche in tale periodo.

I Capigruppo hanno dato il loro assenso a che, nelle sedute del martedì mattina, siano di norma svolte le discussioni generali sugli argomenti all'ordine del giorno. Hanno altresì convenuto sul fatto che eventuali questioni incidentali avanzate ed illustrate nel corso della mattinata possano essere poste ai voti nella seduta pomeridiana. Ciò non varrà per il disegno di legge n. 1214, di conversione del decreto-legge sul *pet-coke*, per il quale rimangono gli ordinari modi di esame.

La Presidenza ha poi comunicato di non aver voluto proporre, per gli argomenti in calendario, la ripartizione dei tempi fra i Gruppi o la fissazione del termine entro il quale dare luogo all'applicazione dell'articolo 78, comma 5, del Regolamento. I Capigruppo hanno quindi convenuto che all'uso degli strumenti ora ricordati la Presidenza possa ricorrere ove ciò si renda necessario, a suo giudizio, in relazione al numero degli emendamenti presentati o all'andamento della discussione.

Si richiama l'attenzione sulla decisione dei Capigruppo relativa a che, in via sperimentale, a partire da giovedì 11 aprile, la seduta antimeridiana del giovedì si svolga dalle ore 10 alle ore 15; la seduta pomeridiana, dalle ore 17,30 in poi sarà invece riservata allo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri sera con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2002:

- Disegno di legge n. 776 – Legge di semplificazione 2001 (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 1052 – Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (*approvato dalla Camera dei deputati*)
- Documenti XXII, n. 7 e n. 8 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno
- Disegno di legge n. 891-B – Sistema elettorale CSM (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 535 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (*approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 1211 – Concentrazione in un'unica giornata delle operazioni di voto (*voto finale con la presenza del numero legale*)
- Provvedimenti collegati alla manovra di bilancio
- Ratifiche di accordi internazionali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni
- Elezioni di organi collegiali
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Calendario dei lavori dell'Assemblea
Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 26 marzo al 6 maggio 2002:

Martedì	26	marzo	(antimeridiana) (h. 10-13)	– Disegno di legge n. 1182 – Decreto-legge n. 13, recante disposizioni per la funzionalità degli enti locali (<i>presentato al Senato – scade il 26 aprile 2002</i>)
»	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	– Disegno di legge n. 1180 – Decreto-legge n. 12, recante misure per il completamento dell'emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (<i>presentato al Senato – scade il 24 aprile 2002</i>)
Mercoledì	27	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 1212 – Decreto-legge n. 8, recante disposizioni su medici a tempo definito, farmaci, ordinamenti didattici universitari e Croce Rossa (<i>approvato dalla Camera dei deputati – scade il 12 aprile 2002</i>)
»	»	»	(pomeridiana) (h. 15-20)	– Disegno di legge n. 776 – Legge di semplificazione 2001 (<i>dichiarazioni di voto e voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Giovedì	28	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	– Disegno di legge n. 891-B – Sistema elettorale CSM (<i>approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>)
				– Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ex art. 151-bis del Regolamento, su sbarco immigrati e stato d'emergenza
				– Disegno di legge n. 535 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)
				– Seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana:
				– Disegno di legge n. 1052 – Disposizioni per il riordino della dirigenza statale (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>)
				– Documenti XXII, n. 7 e n. 8 – Commissione parlamentare di inchiesta sulla tragedia di San Gregorio Magno

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1182, n. 1180 e n. 1212, dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 21 marzo. Quelli al disegno di legge n. 891-B entro le ore 19 di martedì 26 marzo.

Il disegno di legge n. 891-B sulla riforma del sistema elettorale del CSM sarà posto all'ordine del giorno nella mattinata di mercoledì 27 marzo.

Il *question time* sullo sbarco degli immigrati avrà luogo alle ore 15 di mercoledì 27 marzo.

I lavori del Senato saranno sospesi a partire dal pomeriggio di giovedì 28 in occasione delle festività pasquali.

Martedì	2 aprile	(pomeridiana) (h. 17,30-20)	} - Disegno di legge n. 1125-B - Decreto-legge n. 7, recante misure per la sicurezza del sistema elettrico nazionale (<i>Approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati - scade il 10 aprile 2002</i>)
Mercoledì	3 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
»	» »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
			- Seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana
			- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1125-B dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 28 marzo.

I lavori del Senato saranno sospesi dalla mattinata di giovedì 4, in relazione al Congresso di Alleanza Nazionale.

Martedì	9 aprile	(antimeridiana) (h. 10-13)	} - Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana
»	» »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	
Mercoledì	10 »	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
»	» »	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	- Disegno di legge n. 1214 - Decreto-legge n. 22, recante disposizioni urgenti per l'utilizzazione del <i>coke</i> da petrolio (<i>pet-coke</i>) negli impianti di combustione (<i>Presentato al Senato - scade il 7 maggio 2002</i>)
Giovedì	11 »	(antimeridiana) (h. 10-15)	- Disegno di legge n. 1217 - Decreto-legge n. 28, recante norme sul contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali, nonchè in materia di equa riparazione (<i>Presentato al Senato - scade l'11 maggio 2002</i>)
			- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Conferenza internazionale di Palermo sull' <i>e-government</i> per lo sviluppo (<i>se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 28 aprile 2002</i>)

Giovedì 11 aprile (pomeridiana) } - Interpellanze ed interrogazioni
(h. 17,30-20)

Gli emendamenti ai disegni di legge in calendario dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 4 aprile.

Martedì	16	aprile	(antimeridiana)	} - Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana - Disegno di legge n. 1211 - Concentrazione in un'unica giornata delle operazioni di voto (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 1268 - Decreto-legge n. 36, in materia di autotrasporto (<i>Presentato al Senato - scade il 19 maggio 2002</i>) - Mozione n. 57 su Guantanamo (<i>ex art. 157, comma 3, del Regolamento</i>) - Doc. XXIV, n. 4: risoluzione sui soggetti politrasfusi - Argomenti indicati dalle opposizioni: - Disegno di legge n. ... - Disegno di legge n. ...
»	»	»	(pomeridiana)	
Mercoledì	17	»	(antimeridiana)	
»	»	»	(pomeridiana)	
Giovedì	18	»	(antimeridiana)	
			(h. 10-13)	
			(h. 16,30-20)	
			(h. 9,30-13)	
			(h. 16,30-20)	
			(h. 10-15)	

Giovedì 18 aprile (pomeridiana) } - Interpellanze ed interrogazioni
(h. 17,30-20)

Gli emendamenti ai disegni di legge in calendario dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 11 aprile.

La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che, in relazione alle festività del 25 aprile e del 1º maggio, il Senato sospenda i propri lavori dal 22 aprile al 6 maggio. Le Commissioni, ove lo ritengano necessario, potranno convocarsi anche in tale periodo.

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, intervengo per richiamare la nostra posizione, già assunta in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Propongo di espungere da questo calendario dei lavori, e quindi di rinviare, la discussione del disegno di legge sulla Commissione d'inchiesta Telekom-Serbia. Non faccio perdere tempo alla Presidenza e all'Aula. Esi-

ste naturalmente una maggioranza, che può mettere, e metterà, all'ordine del giorno anche questo punto con un voto.

La nostra valutazione è che, per la concezione complessiva che la maggioranza ha mostrato di avere delle Commissioni d'inchiesta e per la sua indisponibilità ad una recente proposta dell'opposizione, in questo momento non si debba accedere alla richiesta di mettere all'ordine del giorno delle sedute delle prossime settimane il punto relativo all'istituzione di una nuova Commissione d'inchiesta voluta dalla maggioranza.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, non avendo partecipato alla Conferenza dei Capigruppo di ieri, poiché sono stato sostituito dalla collega Alberti Casellati, non so se il calendario sia stato votato o meno all'unanimità.

PRESIDENTE. Non per questa parte.

SCHIFANI (FI). Premesso questo, vorrei ricordare al collega Brutti come in passato l'argomento sia già stato, non solo calendarizzato per l'Aula, ma addirittura oggetto di discussione nella stessa. Quindi non ravvisiamo motivazioni, né di carattere politico né di carattere procedurale, per espungere un tema che era già stato – per così dire – introitato all'unanimità dalle forze politiche e la cui discussione ha subito ulteriori rallentamenti per consentire eventuali approfondimenti.

Quindi, mi trovo costretto a non condividere tale richiesta, pur rispettandola, perché non supportata da una motivazione apprezzabile, alla luce anche dei lavori svoltisi in quest'Aula sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Brutti Massimo.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 12.101.

Verifica del numero legale

PAGANO (*DS-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.101, presentato dal senatore Azzollini.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.102, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

D'AMBROSIO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.101.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.102 e 13.103 (testo 2).

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.100 e 13.101.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 13.102 e 13.103 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal relatore, senatore D'Ambrosio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.101, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.102, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.103 (testo 2), presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che si dà per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.100.

Verifica del numero legale

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 776 e 184

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.100, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il relatore ad illustrare.

PASTORE, *relatore*. L'emendamento 15.100 si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.100, presentato dal relatore, senatore Pastore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 16.2000 (testo 2) è una riformulazione tecnica che riguarda l'abrogazione di norme transitorie.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PASTORE, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 16.100 e 16.101.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.2000 (testo 2) e parere contrario sugli emendamenti 16.100 e 16.101.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2000 (testo 2), presentato dal relatore, senatore Pastore.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 16.100 e 16.101. Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 18, che invito il presentatore ad illustrare.

TOMASSINI (*FI*). Signor Presidente, intervengo brevissimamente per dire che le norme contenute nel mio emendamento tendono a rendere le garanzie per i dispositivi sanitari uguali a quelle previste per i farmaci. Attualmente il meccanismo di registrazione fa sì che si possa incorrere in lungaggini che penalizzano fortemente i presidi sanitari, che sono molto importanti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare questo emendamento in quanto si tratta di materia estranea al contenuto del provvedimento.

Sarebbe quindi opportuno presentarlo in altra sede.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, se può essere un parere di mediazione rispetto a quello del relatore, chiederei al presentatore di ritirare l'emendamento e, semmai, di trasformarlo in un ordine del giorno, che sarei disponibile ad accogliere.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, accoglie l'invito rivolto dal rappresentante del Governo?

TOMASSINI (*FI*). Signor Presidente, sono disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno affinché tale sistema venga opportunamente inserito in un prossimo provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, la prego di far pervenire sollecitamente alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, l'argomento affrontato nell'emendamento 19.103 può sembrare di poco conto, ma in pratica è molto importante. La normativa riguardante le collezioni di armi non è più adeguata ed è penalizzante per i collezionisti a causa di tutti i permessi che bisogna ottenere.

Comunque, sono disposto a ritirare l'emendamento e a riproporlo in una sede più opportuna.

L'ordine del giorno G19.200 sarà illustrato dal senatore Menardi.

MENARDI (*AN*). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G19.200 chiediamo la sospensione del trasferimento ai comuni, disposto dal decreto legislativo n. 112 del 1998, delle funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto da parte dell'Agenzia del territorio. Questa procedura sta, infatti, provocando una serie di farrinosi trasferimenti di cui, in sostanza, non si giova l'utenza.

Con l'ordine del giorno chiediamo al Governo di interrompere la sperimentazione e di esaminare nuove modalità di verifica catastale. (*Applausi dai Gruppi AN e UDC:CCD-CDU-DE*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.100 e 19.101.

Circa il 19.102, vorrei invitare il Governo ad una breve riflessione, perché si tratta della soppressione di una procedura riguardante la semplificazione della comunicazione alle questure (o ai sindaci, laddove non ci siano questure) degli atti di trasferimento di possesso dei fabbricati.

Tale procedura, come è noto, è stata istituita nel 1978, in occasione della tragedia dell'uccisione dell'onorevole Moro. Il motivo è di carattere tecnico, ma anche sostanziale: queste dichiarazioni, che sono cartacee probabilmente nel prossimo futuro saranno informatizzate, servono a verificare la falsità o meno dei documenti d'identità delle persone che prendono possesso dei fabbricati.

Le questure sono state invase da queste dichiarazioni e, almeno in passato, non le hanno potute controllare, se non attraverso una procedura a campione. Si tratta di una norma talmente generalizzata che ha comportato una notevole quantità di carte.

Vi sono dei casi in cui è possibile escludere la trasmissione in questione. Faccio l'ipotesi degli atti per i quali interviene un pubblico ufficiale che accerta l'identità della persona. Mi sembra, quindi, assolutamente superflua la comunicazione del documento alla questura, posto che l'identità accertata dal pubblico ufficiale supera qualsiasi documento pubblico, a meno che non sia falsa.

Faccio anche il caso in cui le consegne degli immobili avvengono in famiglia: un genitore, che dà in uso ad un figlio una casa, difficilmente fa la relativa comunicazione alla questura, e magari si trova a subire sanzioni di carattere pecuniario, quando invece è da ritenere incolpevole.

Poiché queste ipotesi possono essere espunte dalla procedura senza far venire meno il principio regolatore della legge, anzi ne facilitano l'applicazione ai casi effettivamente utili – ossia quando si tratta di rapporti di locazione o di altro tipo intercorrenti tra estranei – ritengo opportuno che il Governo rifletta sull'emendamento.

Può sembrare strano, ma lo inviterei addirittura a ritirarlo. Trattandosi di una procedura rimessa alla sua attenzione, potrà in futuro verificare se sia necessario darvi seguito o meno. Se invece prevediamo espressamente la soppressione del numero 60 dell'allegato A, ci precludiamo ogni possibilità.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 19.100.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.102, non posso accogliere l'invito del relatore a ritirarlo, e non solo perché si tratta di un emendamento su cui il Governo ha svolto una riflessione, ma anche perché non ne sono autorizzato. Tuttavia, dal momento che non voglio creare contrasti ed è inutile in questo momento spiegare quali sono i motivi di contrarietà (la lotta al terrorismo, in riferimento anche a tutto ciò che sta succedendo), mi rimetto all'Aula.

Accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno G19.200 ed invito il senatore Magnalbò a trasformare l'emendamento 19.103 in ordine del giorno, che ugualmente potrei accogliere come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, accoglie l'invito testé formulato dal Governo?

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, accetto l'invito e mi accingo a preparare il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.100, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 19.101 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.0.1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.102.

MORO (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, Il Gruppo Lega Padana esprimerà un voto contrario sull'emendamento 19.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.102, presentato dal Governo (*Brusio in Aula*).

Colleghi, mi rendo conto che all'interno della maggioranza vi è una situazione di incertezza, ma non emerge chiaramente il risultato della votazione. (*Proteste dal Gruppo LP*).

BATTISTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, le ricordo che è stata avanzata una richiesta di votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Non mi è stata segnalata alcuna richiesta in tal senso, né l'ho verificata personalmente.

Invito nuovamente i colleghi ad esprimersi con chiarezza su questo emendamento. (*Vive proteste dall'Assemblea*)

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 19.102 per una ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. Siamo ormai in fase di votazione, onorevole rappresentante del Governo, quindi l'emendamento non può essere accantonato.

Giudico che l'emendamento 19.102 non sia stato approvato, poiché non ho registrato una maggioranza di voti favorevoli. (*Vivaci commenti del Gruppo LP*).

AGOGLIATI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGOGLIATI (*FI*). Signor Presidente, lei ha indetto la votazione e l'Assemblea si è espressa, votando in senso contrario. Questo è ciò che ho rimarcato da parte dei colleghi del mio Gruppo: poiché nessuno ha alzato la mano, il voto è contrario.

PRESIDENTE. Avevo il dovere, nell'incertezza tra l'orientamento del relatore e quello del Governo, di sollecitare l'Assemblea ad esprimersi con chiarezza. Dopo questa sollecitazione ho registrato la mancanza di una maggioranza di voti favorevoli; quindi l'esito della votazione dell'emendamento 19.102 è il seguente:

Non è approvato.

L'emendamento 19.103 è stato trasformato nell'ordine del giorno G19.300; non insistendo i presentatori per la votazione, lo stesso non sarà messo ai voti.

Anche l'ordine del giorno G19.200 è stato accolto dal Governo come raccomandazione.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, intendo aggiungere la firma all'ordine del giorno G19.200 poiché ne condivido il contenuto, avendo condotto in questo senso una battaglia in Parlamento quando si è trattato di delegare ai comuni certi compiti che non possono oggettivamente assolvere.

Avrei auspicato che il Governo accogliesse l'ordine del giorno come impegno, anziché come semplice raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G19.200 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

È pervenuto alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno G18.100, derivante dalla trasformazione dell'emendamento del senatore Tomassini 18.0.100, che, essendo stato accolto dal Governo, non sarà messo ai voti.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.100 (già 10.0.3), accantonati nella seduta pomeridiana di ieri.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.100 sono improcedibili.

L'esame degli articoli e dei relativi emendamenti è così esaurito; dovremmo ora passare alle dichiarazioni di voto finali.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, considerando il fatto che su questo disegno di legge è necessaria una votazione qualificata e atteso che l'opposizione persegue nel suo atteggiamento che oscilla tra l'assenza e la non partecipazione al voto, propongo di rinviare le dichiarazioni di voto e il voto finale alla seduta di martedì prossimo.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Inversione dell'ordine del giorno

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere all'esame delle numerose ratifiche all'ordine del giorno, possibilmente a partire, per richiesta del Presidente della Commissione affari esteri, dalla discussione del disegno di legge n. 673.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta odierna, prima dell'esame delle ratifiche di accordi internazionali alle quali lei faceva riferimento, prevedeva la discussione di altri provvedimenti. Lei, dunque, intende superare tali punti?

MALAN (FI). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Colleghi senatori, dal momento che si è deliberata l'inversione dell'ordine del giorno, ritengo sia necessaria una breve sospensione per consentire ai relatori di tali provvedimenti ed al rappresentante del Governo di essere presenti in Aula.

Pertanto, sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,21).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(819) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 819.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

FORLANI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei intervenire brevemente per integrare la relazione scritta. Il disegno di legge al nostro esame tratta della ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e quello della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto ad Hong Kong il 18 dicembre 1999.

Come sappiamo, in seguito alla restituzione da parte della Gran Bretagna, il territorio di Hong Kong è tornato a far parte della Repubblica popolare cinese ed è oggi sotto la sua sovranità, pur godendo di un'autonomia speciale e di una forte capacità di autogoverno amministrativo riconosciutogli dalla Repubblica popolare cinese anche nel campo giudiziario. È per questo che il Governo ha concluso direttamente con la Regione amministrativa di Hong Kong questo accordo.

Proprio tale particolarità dell'ordinamento giudiziario di Hong Kong rispetto a quello della Repubblica popolare cinese – essendo stata a lungo una colonia della Gran Bretagna l'ordinamento giudiziario della Regione di Hong Kong si ispira ai principi della *common law*, di derivazione anglosassone – non avrebbe permesso un'automatica applicazione degli accordi conclusi dal nostro Governo con la Repubblica popolare cinese.

Si tratta di un accordo sul trasferimento di persone condannate, che presenta finalità umanitarie volte alla progressiva reintegrazione del condannato nella società. La conclusione di questo accordo è stata di poco successiva alla conclusione di un altro accordo di assistenza giudiziaria in materia penale, firmato a Roma il 28 ottobre 1998 e non ancora ratificato dal nostro Parlamento.

L'accordo che oggi andiamo a ratificare rappresenta un'ulteriore tappa nella cooperazione giudiziaria tra il nostro Governo e la Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Naturalmente, perché questo trasferimento di persone condannate da un Paese all'altro possa verificarsi devono ricorrere alcune condizioni. Innanzi tutto, il passaggio in giudicato della sentenza; deve cioè trattarsi di sentenza definitiva. In secondo luogo, la pena da espiare al momento della richiesta deve essere pari ad almeno un anno di reclusione, o altra forma di privazione della libertà, altrimenti non varrebbe assolutamente la pena di effettuare questo trasferimento.

Deve esserci una pena residuale ancora da scontare superiore ad un anno.

In terzo luogo, il reato in ragione del quale sia stata emessa la condanna deve rappresentare un'infrazione penale anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito, deve trattarsi cioè di un reato riconosciuto in quanto tale anche dall'ordinamento del Paese *ad quem*.

La richiesta di trasferimento è avanzata dalla parte trasferente o dalla parte ricevente a condizione che la persona condannata sia consenziente al trasferimento nel Paese dove dovrà continuare a scontare la pena. Tale condizione è un elemento di garanzia che ci consente di guardare, senza particolari apprensioni, alle differenze parzialmente esistenti tra gli ordinamenti giudiziari dell'Italia e della Regione amministrativa di Hong Kong.

Qualora vi sia domanda di trasferimento da parte del condannato stesso egli dovrà presentare richiesta scritta alle competenti autorità, individuate nei rispettivi Ministeri della giustizia dei due Paesi, accompagnata da copia di sentenza di condanna e dai documenti necessari.

In Commissione ho osservato che sarebbe opportuno, per maggior cautela e al fine di dare maggiori garanzie alla persona condannata di non approdare ad una situazione peggiore di quella in cui si trova, prevedere, a carico del Ministero della giustizia del Paese dal quale il condannato deve essere trasferito, cioè dell'autorità alla quale viene indirizzata la richiesta di trasferimento, l'onere di informare la persona condannata, che vuole essere trasferita o che deve esprimere il suo consenso alla richiesta di trasferimento, circa le condizioni del regime di detenzione al quale si troverà sottoposto. Tale onere non è previsto nell'accordo, ma esprimo in proposito una raccomandazione al Governo.

La durata della condanna nello Stato di esecuzione dovrà corrispondere, nei limiti del possibile, a quella inflitta dalla sentenza emanata nello Stato richiesto, cioè lo Stato dal quale il detenuto viene trasferito. In ogni caso non potrà superare il massimo della pena prevista per quel reato nello Stato in cui si effettua il trasferimento.

Sulla base delle valutazioni espresse, si raccomanda all'Assemblea del Senato l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (*DS-U*). Signor Presidente, anche il Gruppo dei Democratici di Sinistra ritiene opportuna l'approvazione della ratifica in esame.

Nel corso della discussione in Commissione ho osservato che l'accordo in oggetto faceva seguito ad un accordo di cooperazione giudiziaria avente contenuti forse più pregnanti per i rapporti di cooperazione internazionale contro il crimine, considerate la delicatezza e l'importanza della piazza finanziaria di Hong Kong nelle inchieste sul trasferimento di denaro e nel contesto delle indagini sulla corruzione e reati simili.

Vorrei sapere se questo accordo di cooperazione giudiziaria, che langue da qualche anno, è in via di sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente premetto che concordo con la relazione del senatore Forlani.

Volevo riferire alla senatrice De Zulueta che l'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale ha una portata più ampia. Ecco perché c'è stata una concertazione tra i vari Ministeri fin dall'agosto 2001, che ha portato ad uno schema di disegno di legge, presentato il 4 febbraio 2002 alla Presidenza del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno. Quindi, quanto prima verrà esaminato.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TOIA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il mio voto è ovviamente favorevole. Il provvedimento fa riferimento ad un accordo raggiunto dal precedente Governo, che corrisponde ad altri accordi di analogo tipo, tutti inerenti ai numerosissimi casi di cittadini italiani detenuti nelle carceri straniere.

Normalmente come Parlamento ci mobilitiamo per questo o quel caso, quando assume particolare gravità o rilevanza e scuote l'opinione pubblica. È bene che si adottino in politica estera strumenti in grado di regolare le relazioni internazionali in modo stabile e strutturato. In questo senso, è un accordo positivo.

Voglio fare mia la sollecitazione della senatrice De Zulueta, perché se questo è un accordo importante e a carattere umanitario, altrettanto importante è l'accordo di assistenza giudiziaria. Infatti se nelle varie controverse si ha un accordo di assistenza si può fare cooperazione giudiziaria, altrimenti risulta assai difficile intervenire e operare in quella direzione.

Tenuto conto anche delle caratteristiche finanziarie del Paese di cui stiamo parlando, l'accordo di assistenza giudiziaria riguarda non solo le persone, ma anche le società e le attività economico-finanziarie. È doppiamente importante quindi che quell'accordo, preannunciato qui dal rappresentante del Governo con un disegno di legge di ratifica, trovi una rapida attuazione.

Approfitto della di dichiarazione di voto su questo provvedimento per un'ultima richiesta al Sottosegretario. Se possibile, sarebbe interessante conoscere il numero degli accordi che ha stipulato il Ministero degli affari esteri per conto del Governo italiano nell'ultimo anno, sia circa la riammissione (accordi quanto mai utili, parlando di immigrazione), sia circa i trasferimenti dei detenuti e l'assistenza giudiziaria, sia circa gli aspetti economici (che in questo momento mi interessano meno degli aspetti di carattere umanitario e giudiziario), di promozione e protezione degli investimenti, o di doppia imposizione.

Sarebbe interessante, avendo il tempo necessario, conoscere quanti sono gli accordi firmati e non ancora ratificati. Preannuncio comunque che saremo pronti a ratificarli allorquando arriveranno in Parlamento.

PIANETTA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, desidero soltanto confermare il voto favorevole di Forza Italia in merito alla ratifica di questo provvedimento tendente a favorire l'inserimento del condannato nella società, essenzialmente per la finalità umanitaria dello stesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(673) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-

blica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 673.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

PROVERA, *relatore*. Signor Presidente, brevemente desidero sottolineare che sono evidenti le finalità culturali che l'accordo in esame intende promuovere nel settore cinematografico.

In Commissione vi è stata un'ampia discussione che ha dato luogo ad un'ampia convergenza, anzi ad un parere unanime, per cui raccomando all'Aula di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TOIA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero soltanto dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(886) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 886. La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono prendere la parola e non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TOIA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOIA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo della Margherita.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(951) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie im-*

sizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 951.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono prendere la parola e non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(753) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 753.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il relatore.

GABURRO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame concerne la ratifica della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997. Sul provvedimento in Commissione si è registrata un'ampia convergenza ed è stato approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito anche a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G1 non verrà posto ai voti.

Do lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e l'emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GABURRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.100.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 5.100, poiché si tratta di un'attività che è già inserita nel MURST.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Tessitore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Ringraziamo i senatori Carrara e Guzzanti, altrimenti la ratifica non ci sarebbe stata.

Discussione dei disegni di legge:

(1053) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (Approvato dalla Camera dei deputati)*

(367) *PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998*

Approvazione del disegno di legge n. 1053

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1053, già approvato dalla Camera dei deputati, e 367.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PIANETTA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1053.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1053 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 367.

Approvazione del disegno di legge:

(742) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 742.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(821) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 821.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

PIANETTA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Mi rimetto alla relazione scritta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Tenuto conto degli accordi che erano stati raggiunti tra i vari rappresentanti dei Gruppi, i lavori di oggi si concludono con l'approvazione delle ratifiche di accordi internazionali.

Sui lavori del Senato

FASOLINO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (*FI*). Signor Presidente, l'argomento, sollecitato da alcuni parlamentari, dell'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tragedia di San Gregorio Magno, che il Senato oggi doveva discutere, è stato rinviato. Volevo chiedere perché non è stato inserito nell'ordine del giorno di martedì prossimo, in quanto è un problema importante, sul quale è necessario che l'Aula si esprima.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta di martedì è stato realizzato in base alla necessità di esaminare in via prioritaria i decreti-legge. In ogni caso, nel corso della prossima settimana sarà discusso il provvedimento che lei ha menzionato.

Francamente, credo che avremmo potuto iniziare l'esame di altri provvedimenti nella seduta di oggi, ma è stato raggiunto un accordo tra le varie forze politiche che intendo rispettare.

TATÒ (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TATÒ (*AN*). Signor Presidente, intervengo solo per avere un chiarimento.

Vorrei sapere quando verrà esaminato il disegno di legge n. 1212, riguardante i medici a tempo definito, i farmaci, la formazione sanitaria, gli ordinamenti didattici universitari e la Croce Rossa.

PRESIDENTE. Senatore Tatò, il provvedimento n. 1212 verrà esaminato in una delle due sedute che si svolgeranno nella giornata di martedì 26 marzo. Ciò dipende dai tempi richiesti per l'esame dei provvedimenti che lo precedono nell'ordine del giorno.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 26 marzo 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 26 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali (1182).

– BASSO ed altri. – Abrogazione dei vincoli per i comuni sugli impegni e sui pagamenti di spesa corrente di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (1143) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare (1180) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa (1212) (*Relazione orale*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776).

– BASSANINI e AMATO. – Interventi organici in materia di qualità della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino – Legge di semplificazione 2001 (184). (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 11,48).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776)

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento

(Riassetto in materia di tutela dei consumatori)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali e articolazione della stessa allo scopo di renderla strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di tutela del consumatore previsti in sede internazionale;

b) omogeneizzazione delle procedure relative al diritto di recesso del consumatore nelle diverse tipologie di contratto;

c) conclusione, in materia di contratti a distanza, del regime di vigenza transitoria delle disposizioni più favorevoli per i consumatori, previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE;

d) coordinamento, nelle procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, dell'intervento delle associazioni dei consumatori, nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee.

EMENDAMENTI

7.100

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, BASSANINI, VILLONE

Respinto*Sopprimere l'articolo.*

7.101

PASTORE

Approvato*Al comma 1, sostituire la parola: «emanare,» con la seguente: «adottare,».*

7.102

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:**«d-bis) applicazione, nelle controversie giurisdizionali proposte dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, della condanna prevista dall'articolo 96 del codice di procedura civile, quando il giudice ritenga il comportamento sanzionatorio particolarmente dannoso per la collettività;».*

7.103

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:**«d-bis) abolizione del divieto di patto di quota lite tra avvocato e cliente nei giudizi in difesa dei consumatori e degli utenti per la tutela dell'ambiente;».*

7.104

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Riassetto in materia di telecomunicazioni)

Il Governo è delegato ad emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti e l'adeguamento alle disposizioni comunitarie approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti:

1. l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;
2. le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
3. l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime;
4. il servizio universale;
5. i diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche.

Nell'esercizio della delega ci si atterrà ai seguenti principi direttivi:

1. Adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di TLC, secondo i seguenti criteri:

- a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) utilizzazione efficiente dello spettro radio, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministro delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza;

c) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

d) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi; regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

e) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale;

f) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo e garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni;

g) disciplina flessibile dell'accesso e dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi e vantaggi per i consumatori;

h) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza.

2. Previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

3. Depenalizzazione della fattispecie disciplinata dall'articolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente:

a) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

b) fissazione delle sanzioni amministrative da irrogare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti;

c) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti;

d) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro;

e) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della re-

voca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4. Espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento

(Riassetto in materia di metrologia legale)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di metrologia legale ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e adeguamento della normativa in relazione ai mutamenti intervenuti nel mercato, all'evoluzione del progresso tecnologico e al nuovo assetto di competenze derivato dal trasferimento di funzioni alle Camere di commercio in applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) semplificazione e deregolamentazione degli adempimenti amministrativi per gli operatori del settore;

c) armonizzazione della disciplina con le raccomandazioni e le indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali sui pesi e sulle misure.

EMENDAMENTO

8.100

PASTORE

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «emanare,» con la seguente: «adottare,».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia;

b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.

EMENDAMENTI

9.100

BASSANINI, VILLONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.101

PASTORE

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «emanare,» con la seguente: «adottare,».

9.102

BATTISTI, COVIELLO, DENTAMARO, PETRINI, MANCINO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. L'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, è condizionata al parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali, come integrata ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato con emendamenti

(Riassetto in materia di informatizzazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per il riassetto delle disposizioni concernenti:

- a) l'utilizzazione dell'informatica nella documentazione amministrativa;
- b) la firma elettronica;
- c) i compiti e l'organizzazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri operanti nel settore dell'informatica, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo delle reti telematiche nella pubblica amministrazione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 vanno inoltre osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie già adottate o che saranno adottate, entro il termine di esercizio della delega stessa, nelle materie indicate al comma 1;
- b) coordinamento, apportando le necessarie conseguenti modifiche, tra la normativa di recepimento della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 e il testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, procedendo, altresì, al necessario raccordo con le disposizioni del codice civile e del codice di procedura civile concernenti l'effi-

cacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica, assicurando una graduazione di tale efficacia in relazione al grado di sicurezza della firma;

c) revisione della disciplina vigente al fine precipuo di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso alla gamma più ampia di servizi con la massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari;

d) riordinamento e razionalizzazione delle diverse strutture operanti nel campo dell'informatica e accorpamento delle stesse per funzioni omogenee;

e) distinzione tra i centri preposti alla definizione dell'indirizzo politico e alla strategia nel settore e quelli incaricati della gestione operativa e della vigilanza tecnica;

f) individuazione degli organismi e degli strumenti per la valutazione dei risultati delle attività e dell'impatto delle innovazioni derivanti dalla diffusione delle nuove tecnologie nella vita economica e sociale.

g) omogeneizzazione dei sistemi di contabilizzazione delle partite economico-finanziarie della pubblica amministrazione, standardizzazione della documentazione di bilancio dei diversi enti territoriali nonché definizione di un efficiente sistema di raccordo tra i vari centri che compongono il sistema nazionale di finanza pubblica, anche mediante l'utilizzo di modalità di collegamento telematico.

EMENDAMENTI

10.100

BASSANINI, VILLONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.101

PASTORE, *relatore*

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «emanare,» con la seguente: «adottare,».

10.102

AZZOLLINI

Decaduto

Al comma 1, inserire, prima delle parole: «per il riassetto delle disposizioni» le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze relativamente alla lettera g),».

10.103PASTORE, *relatore***Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 10.104, nell'odg G10.100**

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando comunque l'autenticazione della firma digitale nei casi previsti dalla normativa statale vigente».

10.104PASTORE, *relatore***Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 10.103, nell'odg G10.100**

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ri-spettando, comunque, i criteri di sicurezza previsti per i pubblici registri;».

10.500PASTORE, *relatore***Approvato**

Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) omogeneizzazione e standardizzazione, anche ai fini dell'armonizzazione a livello centrale e periferico dei bilanci pubblici, dei sistemi di contabilizzazione delle partite economico-finanziarie della pubblica amministrazione, nonché definizione di un efficiente sistema di raccordo tra i vari centri che compongono il sistema nazionale di finanza pubblica, anche mediante l'utilizzo di modalità di collegamento telematico».

10.105

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è soppresso».

ORDINE DEL GIORNO

G10.100 (già emm. 10.103 e 10.104)PASTORE, *relatore***Non posto in votazione (*)**

Il Senato,

in occasione dell'esame dell'articolo 10 del disegno di legge di semplificazione 2001, recante delega legislativa per il riassetto in materia di informatizzazione,

condividendo l'esigenza di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso alla gamma più ampia di servizi con la massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari;

evidenziando peraltro la necessità che il suddetto obiettivo sia conseguito senza derogare alla normativa statale vigente sull'autenticazione della firma digitale né ai criteri di sicurezza previsti per i pubblici registri,

impegna il Governo,

nell'esercizio della delega, a regolamentare la materia facendo salve le norme vigenti sull'autenticazione della firma digitale e sui criteri di sicurezza relativi alla consultazione dei pubblici registri.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Consolidamento dei processi di riassetto e riordino normativo)

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, le disposizioni che contengono l'abrogazione, la deroga, la sospensione o comunque la modificazione, anche implicita o indiretta, di disposizioni contenute in un codice o in un testo unico devono fornirne adeguata motivazione, anche in relazione alla tecnica dell'intervento, nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa.

2. Fatto salvo il potere di ripubblicazione del testo aggiornato di un atto normativo di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, la legge di semplificazione e di riordino può delegare il Governo ad aggiornare codici o testi unici già emanati per coordinarne il testo con la normativa successivamente intervenuta sulla materia, nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Il Parlamento può disporre nella delega che l'aggiornamento e la ripubblicazione non comportino una modifica della originaria numerazione del codice o testo unico nella Raccolta ufficiale degli atti normativi se l'aggiornamento del codice o testo unico risulti essere di mero coordinamento formale.

3. All'articolo 6 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica possono istituire, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, gruppi di studio misti, composti da esperti del Parlamento e del Governo, per definire proposte di modifica della normativa vigente al fine di garantire nei rapporti tra Parlamento e Governo:

a) l'efficacia e la coerenza del perseguimento della qualità della regolazione nell'ambito delle procedure, parlamentari e governative, di redazione delle norme;

b) il consolidamento dei processi di riordino normativo, semplificazione e delegificazione e le modalità di modificazione, revisione e aggiornamento delle normative emanate nell'ambito di tali processi"».

10.0.2

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Processi di riassetto e potestà normativa delle Regioni)

1. I codici e i testi unici operano una espressa ricognizione delle disposizioni del settore soggetto al riordino o al riassetto normativo che costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. Nella stessa sede sono concordate, altresì, forme e metodi comuni di analisi dell'impatto della regolazione per l'emanazione dei provvedimenti normativi regionali.

3. Al fine di definire, secondo il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, criteri armonici di riassetto e di riordino della normativa statale e regionale nel rispetto del nuovo riparto disposto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, il governo concorda con le regioni protocolli d'intesa, nei limiti stabiliti dai rispettivi ordinamenti, dell'attività di riordino normativo, nonché metodi e strumenti comuni per il perseguimento della qualità della regolazione, in armonia con i principi generali stabiliti dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalle leggi annuali di semplificazione. I protocolli si assumono nella sede della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e definiscono criteri comuni di semplificazione e di riordino normativo».

10.0.3

BASSANINI, VILLONE, VITALI

V. em. 1.0.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rafforzamento degli uffici di progettazione normativa dei Ministeri)

1. Nelle materie di competenza legislativa e regolamentare dello Stato, i Ministeri sono responsabili dei processi di riassetto, di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il DAGL e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile o i responsabili per le attività di riassetto, di riordino, di semplificazione e di analisi di impatto della regolamentazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con le strutture della Presidenza del Consiglio responsabili per le medesime materie.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

10.0.4 (testo 2)

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni ordinamentali concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione della normativa, attraverso l'aggiornamento, la riduzione e la revisione sistematica, con particolare riferimento alle funzioni e ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché all'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale;

b) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali;

c) semplificazione e delegificazione delle norme procedurali, previste nella legislazione di settore.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1, si provvede con uno o più decreti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANALISI DI IMPATTO DELLA
REGOLAMENTAZIONE E DI ATTI NORMATIVI GOVERNATIVI

Art. 11.

Approvato con un emendamento

(Analisi di impatto delle funzioni di vigilanza e regolazione delle autorità amministrative indipendenti)

1. Le autorità amministrative indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di analisi dell'impatto della regolamentazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla verifica degli effetti derivanti dall'applicazione di contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di clausole e condizioni contrattuali normativamente previste od a contenuto generale.

3. Sono, comunque, escluse dall'applicazione del presente articolo le segnalazioni e le altre attività consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma 1, nonché i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

EMENDAMENTI

11.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti» con le seguenti: «uniformandosi tra loro».

11.101PASTORE, *relatore***Approvato**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Parlamento le relazioni di analisi di impatto della regolamentazione da loro realizzate».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni relative all'attività della Corte dei conti e all'accesso alla magistratura della Corte dei conti)

1. Il parere della Corte dei conti, previsto dall'articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sugli schemi di atti normativi del Governo, è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

2. All'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La Corte può inoltre riferire sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega».

3. All'articolo 12, primo comma, lettera e), della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come modificata dall'articolo 3, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «Amministrazioni dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

EMENDAMENTI

12.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «quarantacinque giorni» aggiungere le seguenti: «prorogabili una sola volta».

12.101

AZZOLLINI

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «può inoltre riferire» con le altre: «riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari.».

12.102

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 12, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, la lettera d), è così sostituita:

"d) gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni"».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO III

MISURE TELEMATICHE

Art. 13.

Approvato con emendamenti

(Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese)

1. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale raccoglie l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività d'impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

EMENDAMENTI

13.100D'AMBROSIO, *relatore***Approvato**

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministero delle attività produttive», inserire le seguenti: «, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle Camere di commercio,».

13.101

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «raccoglie» con la parola: «stabilisce».

13.102

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «elenco completo», inserire le seguenti: «e tassativo».

13.103 (testo 2)

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Respinto

Sostituire i commi da 2 a 5 con i seguenti:

«2. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne stabilisce altresì le modalità applicative, prevedendo eventualmente anche la sua formazione progressiva.

3. Al fine della redazione del Registro, il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2003, uno o più decreti legislativi recanti il riordino normativo della disciplina di avvio e di esercizio delle attività di impresa, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 della presente legge, individuando in modo espresso tutti gli adempimenti normativamente richiesti e assicurando comunque la delegificazione quanto meno degli aspetti organizzativi e procedurali della materia. Contestualmente alla pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* dei suddetti decreti legislativi, l'elenco degli adempimenti amministrativi viene riprodotto anche sul Registro di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

4. Il Registro reca, altresì, tutti gli adempimenti amministrativi imposti da atti a carattere non normativo. A tal fine, entro trenta giorni dalla pubblicazione di ciascun decreto legislativo di riordino normativo, le amministrazioni comunicano motivatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri gli adempimenti non normativi che devono essere considerati ancora vigenti in quel settore. Qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri non ritenga sufficiente la motivazione, essa è sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri. Gli adempimenti amministrativi non contenuti nel sito si intendono soppressi e non possono essere in alcun modo richiesti dall'amministrazione.

5. Il Registro reca anche, ove possibile, la modulistica richiesta per gli adempimenti amministrativi di cui al comma 3 e consente di compilarla per via elettronica. A tal fine si provvede con modalità analoghe a quelle previste nel comma 4. Le pubbliche amministrazioni che non rendano disponibile la modulistica per via informatica sono tenute ad accettare istanze redatte in forma libera, purché queste riportino gli elementi strettamente indispensabili ad identificare il richiedente e l'oggetto della richiesta e a curarne direttamente l'integrazione eventualmente necessaria.

6. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici, alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi pubblici.

7. Negli adempimenti di cui al comma 1 e nella modulistica di cui al comma 5 sono ricomprese anche quelle dello sportello unico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed al relativo regolamento governativo.

8. L'aggiornamento dei moduli, dei modelli e degli adempimenti amministrativi può essere fatto valere nei confronti delle imprese solamente se l'aggiornamento stesso sia contenuto nel Registro di cui al presente articolo.

9. Il sito o i siti telematici contenenti il Registro possono prevedere modalità di accesso diretto per il collegamento con eventuali analoghi siti regionali per gli adempimenti amministrativi».

10 Dalle predette disposizioni non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato con un emendamento*(Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego)*

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta.

EMENDAMENTO

14.100

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando agli utenti la consultazione gratuita».

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato con un emendamento*(Consultazione in via telematica)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri può pubblicare su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino. La Presidenza del Consiglio dei ministri può inoltre pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore nonché i massimari elaborati da organi di giurisdizione.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via telematica.

EMENDAMENTO

15.100

PASTORE, *relatore*

Approvato

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

Approvato con un emendamento

(Norme transitorie)

1. Per la legge di semplificazione dell'anno 2002, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 2003 e 30 novembre 2002.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2003.

3. Sono, comunque, fatte salve le procedure avviate ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, per le quali, alla data del 1° gennaio 2003, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, nonché gli effetti delle stesse.

EMENDAMENTI

16.2000 (testo 2)PASTORE, *relatore***Approvato**

All'articolo 16, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro il 31 dicembre 2002».

16.100

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Precluso

Sopprimere i commi 2 e 3.

16.101

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Precluso

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: «2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è modificato al 31 dicembre 2003».

ARTICOLO 17 E 18 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui al Capo I non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 13, valutato in 516.457 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14, valutato in 324.850 per l'anno 2002 ed in 141.510 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 novembre 2000, n. 340)

1. Alla legge 24 novembre 2000, n. 340, nell'allegato A, dopo il n. 63, sono inseriti i seguenti numeri:

«63-bis) Procedimento di astensione anticipata dal lavoro delle donne in stato di gravidanza.

Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, articolo 17, commi 2 e 3.

63-ter) Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli Istituti penitenziari e delle relative modifiche.

Legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16.

Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, articolo 10».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.100

TOMASSINI

Ritirato e trasformato nell'odg G18.100

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della Salute di accoglimento o reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In detta ipotesi nella pubblicità dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.

2. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Chi effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi primo e secondo, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni».

ORDINE DEL GIORNO

G18.100 (già em. 18.0.100)

TOMASSINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 776, recante "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001", con riferimento all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,

impegna il Governo

a considerare che, decorsi 45 giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicità, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento del Ministero della Salute di accoglimento o reiezione della domanda medesima, equivalga a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta e che in detta ipotesi nella pubblicità dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione;

con riferimento all'articolo 23, comma 2, dello stesso decreto legislativo,

impegna altresì il Governo

a prevedere che chi effettua pubblicità presso il pubblico in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, sia soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201, del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16 della presente legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere *g)*, *h)* ed *i)*. A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.

3. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-*bis*, 99, 106, 112-*ter*, 112-*quater*, 112-*octies*.

4. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.

5. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono sopresse le previsioni di cui ai numeri: 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 56, 57, 59.

EMENDAMENTI

19.100

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

19.101

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.0.1

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 16» con le seguenti: «articolo 2-bis.

19.102

IL GOVERNO

Respinto

Alla fine del comma 5, dopo i numeri «57, 59», aggiungere le seguenti parole: «e 60».

19.103

MAGNALBÒ

Ritirato e trasformato nell'odg G19.300

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La normativa ovunque contenuta riguardante le collezioni di armi artistiche, rare e antiche, in relazione a tutte le armi da fuoco ad avancarica e tamburo ad uno o più colpi, azionabili mediante pietra focaia, luminello e munizioni a spillo, cessa di avere applicazione con l'entrata in vigore della presente legge».

ORDINI DEL GIORNO

G19.200

MAGNALBÒ, CICOLANI, MENARDI, GENTILE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in fase di esame del provvedimento recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge semplificazione 2001 –, considerato che il disegno di legge de quo costituisce una delle leggi di semplificazione annuali previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente l'indicazione dei metodi e degli schemi procedurali che, di anno in anno, saranno riutilizzati per gli obiettivi del riassetto normativo, il cui scopo innovativo precipuo è quello di modificare la disciplina di sostanza che regola i poteri amministrativi e i rapporti con il cittadino;

considerato che entro il 30 aprile di ogni anno i Ministri sono chiamati a formulare le proposte di intervento nelle materie del proprio settore di competenza in cui si avverte la necessità di un riassetto normativo e organizzativo e si delineano gli strumenti per la concreta realizzazione degli obiettivi fissati, che confluiscono nel programma delle priorità di intervento deliberato dal Consiglio dei Ministri;

atteso che il decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997, ha conferito ai Comuni le funzioni di conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del Catasto, strumento di fondamentale importanza su cui si basa tutta la normativa fiscale per la tassazione degli immobili;

considerato che, successivamente, per dare attuazione delle funzioni conferite, è stato predisposto un piano di decentramento e sono stati emanati il DPCM 19 dicembre 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 27 febbraio 2001), e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2001) con cui sono stati definiti i criteri di ripartizione delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite ai comuni in materia di catasto e individuati i quantitativi delle risorse finanziarie e la determinazione del contingente necessario nella misura complessiva di 4000 unità di personale ed 80 miliardi annui. Fra tali unità, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addette agli uffici del territorio (settore catasto) del Ministero delle Finanze, sarà indicato il numero di personale effettivamente da trasferire e le relative modalità di trasferimento;

considerato che con l'entrata in vigore di questi ultimi provvedimenti è iniziato di fatto il processo della delicatissima fase di passaggio delle consegne dall'Amministrazione centrale ai Comuni, le cui procedure dovranno completarsi entro il 26 febbraio 2004, data entro la quale dovranno, pertanto, essere emanati i previsti provvedimenti (D.P.C.M.) attua-

tivi della mobilità del personale e del trasferimento delle risorse, salvo i casi in cui i Comuni affidino la gestione del servizio all'Agenzia del Territorio ricorrendo alle convenzioni previste dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

atteso che i provvedimenti citati non entrano nel merito delle procedure e dei criteri per definire le sedi e il numero degli Uffici catastali decentrati cui sarà affidato il servizio, aspetto di assoluto rilievo di tutta l'operazione, e sono peraltro in atto numerose complicazioni sia per l'individuazione e la definizione di tutti i Poli catastali che per la definizione degli accordi locali posto che su 8.102 comuni esistenti, non più del 12 per cento, in base al numero degli abitanti, potrà ottenere la sede catastale operativa autonoma o consorziata;

sono stati individuati, quali sedi già operative di sperimentazione, i Poli di San Giovanni in Persiceto (BC), Bollate (MI), Sulmona ed Avezzano (AQ) e di prossima attuazione i Poli di Rieti, Cuneo, Bari, Udine, Novara, Cosenza e Reggio Emilia e tale circostanza determina, anche nell'attuale fase di sperimentazione contrapposizioni fra gli Enti locali con gravi ripercussioni sui tempi di realizzazione di tutta l'operazione a discapito dell'erogazione del servizio;

valutati i gravi disagi che il decentramento catastale comporterà ai lavoratori che dovranno trasferirsi in comuni lontani dal luogo di residenza e inutili diseconomie alla continuità del servizio già esistente;

considerato, inoltre, che attualmente è già attivo il servizio SISTER (Sistema Interscambio territorio), gestito dall'Agenzia per il Territorio del Ministero delle Finanze, che permette di visualizzare *on line* e di stampare visure catastali di fabbricati e terreni esattamente uguali a quelle ottenibili in forma cartacea attraverso gli uffici territoriali;

posto che il collegamento alle banche dati e le relative ricerche sono accessibili attraverso la rete extranet delle Pubbliche Amministrazioni (basata sull'infrastruttura tecnologica della Rete Unitaria per la P.A.) e attraverso collegamenti diretti ai server centrali dell'Agenzia, oppure tramite la rete internet. Oltre alle P.A., possono richiedere l'abilitazione al servizio anche gli Enti e le istituzioni locali, i privati, gli ordini professionali - notai, geometri, ingegneri - ai quali è richiesto un pagamento di visura. Nell'ambito del Piano di decentramento è previsto lo sviluppo del sistema Sister («New Sister»), in modo da rendere fruibile una gamma più ampia di servizi grazie al decentramento dei server a livello territoriale, favorendo un interscambio fra le banche dati comunali e quelle centrali. L'accesso al catasto è quindi già oggi di fatto più semplice e a portata di tutti gli utenti che desiderino utilizzarlo in via telematica,

impegna il Governo:

in ragione del fatto che l'Agenzia del territorio assicura l'esercizio delle funzioni catastali e l'erogazione del servizio agli utenti anche attraverso i decentramenti provinciali, a riconsiderare la normativa citata e adottare gli opportuni provvedimenti affinché le amministrazioni comunali

non abbiano l'obbligo di svolgere le funzioni di cui all'articolo 66 del Decreto Legislativo n. 112 del 1998;

impegna inoltre il Governo, anche ai fini di un ingente risparmio delle casse erariali, a limitare l'esplicazione delle funzioni catastali decentrate ai soli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, e a potenziare ulteriormente la gestione del sistema informatico al fine di consentire un costante interscambio delle informazioni tra le banche dati del catasto centrale, quelle provinciali e gli utenti.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G19.300 (già em. 19.103)

MAGNALBÒ

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 776,

invita il Governo

a porre in essere le iniziative necessarie volte a risolvere le problematiche sollevate dall'emendamento 19.103.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI,
TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

BASSANINI

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni concernenti gli uffici responsabili
della redazione di atti normativi)*

1. I Ministeri sono responsabili dei processi di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di

indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il DAGL e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile per le attività di riordino normativo e di semplificazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, di seguito denominato «Nucleo», è l'unità centrale preposta, nell'ambito del Governo, al coordinamento dell'attuazione dei programmi di riordino normativo e di delegificazione e semplificazione regolamentare di cui all'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n. 59 e alle leggi di semplificazione e di riordino normativo. Il Nucleo procede inoltre, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, anche al fine di coordinamento delle disposizioni medesime.

5. Il Nucleo coopera, altresì, con il DAGL, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il coordinamento dell'attività normativa del Governo ivi prevista, con particolare riguardo alla qualità della regolazione e all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolazione.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, il Nucleo ha poteri di indirizzo, di impulso e, in caso di inerzia, di sostituzione delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di semplificazione e di riordino normativo. In mancanza di concerto o di accordo delle amministrazioni competenti il Nucleo, tenuto conto dell'andamento e delle risultanze dell'istruttoria normativa nonché delle posizioni delle amministrazioni consultate, può comunque chiedere motivatamente al DAGL l'iscrizione di uno schema di provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri.

7. In materie oggetto di riordino normativo e di semplificazione che siano di particolare complessità, il Nucleo può costituire gruppi di studio,

composti da soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione con le professionalità specifiche richieste dalla materia oggetto di riordino normativo, nominati dal coordinatore del Nucleo, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Analoghi gruppi di lavoro possono, altresì, essere costituiti dal DAGL, al fine di realizzare schemi normativi di particolare rilievo e complessità.

8. Il Nucleo è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. La segreteria tecnica del Nucleo è funzionalmente e organizzativamente collocata presso il Nucleo medesimo. Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, le parole «, nonché la segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50» sono soppresse.

9. All'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «25» è sostituita dalla seguente «30»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il numero degli esperti di cui al comma 1 si intende riferito agli esperti con incarico a tempo pieno. Il Nucleo può conferire incarichi di esperto a tempo parziale: in tal caso, in sostituzione di ogni incarico di esperto a tempo pieno possono essere conferiti due incarichi a tempo parziale, fermi restando il limite complessivo del numero degli esperti a tempo pieno e la dotazione finanziaria.»;

c) al comma 5, la parola «40», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «50» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I provvedimenti di comando o fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non sono sottoposti a termini di scadenza, salvo la revoca richiesta dal Nucleo medesimo o il venir meno del consenso dell'interessato. Al personale in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la Segreteria tecnica non si applica quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».

10. Nell'ambito delle forme di consultazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio sulle semplificazioni, di seguito denominato «Osservatorio», al fine di consentire forme stabili di consultazione con le organizzazioni del lavoro e della produzione e con le associazioni di categoria, comprese quelle per la protezione ambientale e la tutela dei consumatori.

11. Le forme stabili di consultazione di cui al comma 1 sono finalizzate a verificare l'effettivo grado di semplificazione e di riordino normativo in atto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, onde analizzarne l'effettiva capacità di ridurre

gli oneri burocratici per i cittadini e le imprese e di produrre effetti positivi sul sistema economico e sulla accelerazione degli investimenti pubblici.

12. L'Osservatorio, presieduto da un Ministro o Sottosegretario su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto:

a) dai rappresentanti delle parti sociali, delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate dai processi di regolazione e semplificazione;

b) dai rappresentanti delle amministrazioni territoriali su designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

c) dai delegati di ciascun Ministro;

d) dai rappresentanti delle autorità amministrative e dei soggetti portatori di interessi diffusi eventualmente interessati dai processi di semplificazione e regolazione.

13. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede alla costituzione e alla determinazione delle modalità di svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, assicurando a tal fine la costituzione di una Segreteria tecnica, a cui è preposto un dirigente.

14. L'Osservatorio, che si avvale per l'acquisizione di dati e documenti del supporto delle pubbliche amministrazioni ed opera, in particolare, in stretto contatto con il Nucleo, valuta le istanze di semplificazione proposte dalle parti e individua soluzioni per le questioni in relazione alle quali emergano difficoltà applicative di norme o di procedimenti amministrativi.

15. L'Osservatorio, al termine di ogni anno, redige una relazione sull'attività svolta, che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento.».

1.0.100 (già 10.0.3)

BASSANINI, VILLONE, VITALI

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Rafforzamento degli uffici di progettazione normativa dei Ministeri)

1. Nelle materie di competenza legislativa e regolamentare dello Stato, i Ministeri sono responsabili dei processi di riassetto, di riordino normativo e di semplificazione per le materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e di coordinamento attribuiti alla Presidenza

del Consiglio dei ministri. I Ministeri operano secondo i criteri di qualità della regolazione e di semplificazione di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e alle leggi di semplificazione, collaborando, a tal fine, con il DAGL e con il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure.

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministro individua, nell'ambito del proprio dicastero, il responsabile o i responsabili per le attività di riassetto, di riordino, di semplificazione e di analisi di impatto della regolamentazione. Il responsabile è il referente istituzionale per l'amministrazione di appartenenza nei rapporti con le strutture della Presidenza del Consiglio responsabili per le medesime materie.

3. Per il rafforzamento degli uffici con funzioni di redazione e revisione dei testi normativi e di analisi dell'impatto della regolazione, le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere, nell'ambito della loro dotazione organica e senza oneri aggiuntivi, con le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, personale dotato di alta professionalità. Per l'assunzione di questo personale si applicano i commi 8, 11 e 16, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999 (819)

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Hong Kong il 18 dicembre 1999.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999 (673)

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania, con allegato, fatto a Roma il 23 settembre 1999.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.230 euro annui ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede me-

dianete corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999 (886)

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Copenaghen il 5 maggio 1999.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997 (951)

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Kiev il 26 febbraio 1997.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (753)

ORDINE DEL GIORNO

G1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 753 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

considerato il rilevante impegno istituzionale dell'UNESCO sul versante della promozione della diffusione della cultura e dell'istruzione a livello mondiale;

considerato altresì il rilievo centrale che tale impegno assume oggi nella prevenzione della intolleranza quale terreno di coltura del terrorismo;

registrato con rammarico che il perdurare dell'assenza degli Stati Uniti e di altri paesi dall'Organizzazione comporta un grave pregiudizio al suo prestigio e alle sue capacità operative,

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché i Governi non aderenti riconsiderino la propria scelta sulla partecipazione all'UNESCO».

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 5 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI 3^a E 7^a RIUNITE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.

Art. 2.

Approvato

1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.

Art. 3.

Approvato

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.

Art. 4.

Approvato

1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione è disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Approvato

1. Il riconoscimento dei titoli accademici per finalità diverse da quelle indicate nell'articolo 2, è operato da amministrazioni dello Stato, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.

EMENDAMENTO

5.100

TESSITORE

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «è operato da amministrazioni dello Stato» inserire le seguenti: «previo parere dei Consigli superiori interessati».

ARTICOLI 6, 7, 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI 3ª E 7ª RIUNITE

Art. 6.

Approvato

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede alla designazione del rappresentante italiano nell'ambito del Comitato previsto dall'articolo X.1 della Convenzione.

Art. 7.

Approvato

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del dipartimento e dei servizi di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 477, ed ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvede all'istituzione del centro nazionale di informazione, di cui all'articolo IX.2 della Convenzione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono altresì determinate le modalità ed i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre amministrazioni, enti ed istituzioni da assegnare al centro nazionale di informazione di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può destinare alle attività del centro nazionale di informazione di cui al comma 1, fino a tre esperti per le esigenze operative che necessitino di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 203.484 euro a decorrere dall'anno 2002.

Art. 8.

Approvato

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 274.240 euro per l'anno 2002 ed in 230.855 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Approvato

1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998 (1053)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35.920 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999 (742)

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000 (821)

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia Erzegovina sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sen. GUERZONI Luciano
Norme in materia di cittadinanza (1273)
(presentato in data **20/03/02**)

Disegni di legge, assegnazione**In sede referente**

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BERGAMO Ugo ed altri
Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili,
con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali
(1104)
previ pareri delle Commissioni 5° Bilancio, 7° Pubbl. istruz., 11° Lavoro,
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **21/03/02**)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271)
Derivante da stralcio art. da 1 a 14, da 16 a 20, da 23 a 28 del DDL
C.2122
previ pareri delle Commissioni 2° Giustizia, 3° Aff. esteri, 4° Difesa, 5°
Bilancio, 6° Finanze, 7° Pubbl. istruz., 8° Lavori pubbl., 9° Agricoltura,
10° Industria, 11° Lavoro, 12° Sanità, 13° Ambiente, Giunta affari Comu-
nità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

C.2122-BIS approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **21/03/02**)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. MARINI Cesare ed altri
Istituzione del giudice dell'esecuzione (967)
previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost.
(assegnato in data **21/03/02**)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. MARINI Cesare ed altri

Delega al Governo per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni ed ai giurati (968)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio

(assegnato in data **21/03/02**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Sen. LAVAGNINI Severino

Norme per il recupero dei centri storici (920)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubbl. istruz., 8º Lavori pubbl., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **21/03/02**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000 (1153)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubbl. istruz., 10º Industria

(assegnato in data **21/03/02**)

7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. BUCCIERO Ettore

Norme in materia di nomina a professore universitario associato (1137)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 12º Sanità

(assegnato in data **21/03/02**)

7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. ASCIUTTI Franco ed altri

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali e lo sport (1270)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 13º Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **21/03/02**)

8ª Commissione permanente Lavori pubbl.

Sen. SCALERA Giuseppe

Equiparazione tra Internet service provider e operatori telefonici titolari di licenza individuale (1103)

previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 10º Industria, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **21/03/02**)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. PASINATO Antonio Domenico

Modifiche ed integrazioni all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 6° Finanze, 10° Industria, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **21/03/02**)

9ª Commissione permanente Agricoltura

Sen. COVIELLO Romualdo

Istituzione dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari (1080)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 6° Finanze, 7° Pubb. istruz., 10° Industria, 11° Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **21/03/02**)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. SODANO Tommaso ed altri

Norme per l'epidemiologia delle patologie asbestocorrelate, per l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, per la sorveglianza sanitaria dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto, per l'informazione sui diritti e sugli obblighi dei cittadini e dei lavoratori esposti ed ex esposti e degli operatori sanitari coinvolti (977)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 10° Industria, 12° Sanità, 13° Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **21/03/02**)

11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele

Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa (1242)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 12° Sanità

(assegnato in data **21/03/02**)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. PEDRINI Egidio Enrico, Sen. SALZANO Francesco

Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, 6° Finanze, 7° Pubb. istruz., 10° Industria, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data **21/03/02**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: Deputati Giulietti; Foleni; Di Luca e Floresta; Bornacin e Bocchino; Luseti ed altri. - «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad INTERNET» (1165) *(Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati).*

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le Relazioni di inchiesta relative ad incidenti aerei.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 19 marzo 2002, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa tenutesi in data 31 gennaio, 7 e 14 febbraio 2002.

Detti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, con lettera in data 13 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato, la Relazione in tema di moratoria universale contro la pena di morte, approvata dalla Commissione stessa in pari data - (*Doc. XVI-bis*, n. 1).

Detto documento è stampato e distribuito.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 18 marzo 2002, ha inviato una nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2002.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 14 al 20 marzo 2002)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 24

- COSTA: sui lavori di ammodernamento della strada statale n. 7 Appia nel tratto Grottaglie-Brindisi (4-00903) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture*)
- DE PETRIS: sul fenomeno dell'abigeato (4-00620) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- DONATI: sulla presenza di animali pericolosi in alcuni parchi di divertimenti (4-00545) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- FLORINO: sulla gestione del servizio di igiene urbana nel comune di Portici (4-01114) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- LIGUORI: sulla strada statale n. 447 di Palinuro (4-00310) (risp. MARTINAT, *sottosegretario di Stato per le infrastrutture*)
- MARTONE: sull'omicidio di Ademir Alfeu Federicci (4-00762) (risp. BACCINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- NIEDDU: sull'Osservatorio nazionale per il settore chimico (4-00220) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)
- PERUZZOTTI: sulla sicurezza dell'aeroporto della Malpensa (4-00407) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- RUVOLO, SALZANO: sulla presenza delle forze dell'ordine nel territorio marsicano (4-00614) (risp. MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- SODANO Tommaso: sulla campagna elettorale per il rinnovo del consiglio regionale del Molise (4-00790) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
- SPECCHIA: sul Petrolchimico di Brindisi (4-00864) (risp. VALDUCCI, *sottosegretario di Stato per le attività produttive*)

Interrogazioni

DE PETRIS. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

con decreto del 18 marzo 2002 il Ministro delle politiche agricole e forestali ha disposto una nuova disciplina della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico, abrogando le disposizioni di cui al decreto ministeriale del 1° aprile 1998;

tale nuova disciplina elimina le precedenti regolamentazioni relative alla ripartizione delle unità di pesca nei diversi Compartimenti marit-

timi, rivolte a limitare e razionalizzare lo sforzo di pesca e ad impedire uno sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche;

le nuove disposizioni appaiono in contrasto con gli orientamenti comunitari, ribaditi per il nostro Paese nel vigente Piano Triennale, in materia di sostenibilità della pesca e regolamentazione del prelievo;

l'assenza di regole per la ripartizione territoriale delle attività rischia di accendere una fase di conflitto sociale fra le marinerie dei diversi compartimenti dell'Adriatico;

le decisioni assunte dal Ministro non sono state precedute da alcuna consultazione con le parti interessate, né dai pareri del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e della Commissione consultiva centrale della pesca marittima,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario revocare il decreto del 18 marzo 2002 concernente la regolamentazione della pesca dei piccoli pelagici nel mare Adriatico ed avviare una fase di consultazione con le forze sociali interessate, tenuto conto dell'obiettivo prioritario di tutelare le risorse ittiche del comprensorio interessato.

(3-00372)

DATO. – Ai Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze. – Premesso che:

il 19 marzo 2002 la Campari Spa ha annunciato ai rappresentanti sindacali di categoria l'intenzione di chiudere lo stabilimento di Termoli a fronte di un piano industriale che prevede la costruzione di un nuovo stabilimento a Novi Ligure;

lo stabilimento della Campari Spa di Termoli impiega 34 dipendenti a tempo indeterminato, più una quota variabile di lavoratori assunti nel picco produttivo con contratti di formazione lavoro e contratti a tempo determinato, lavoro interinale più l'indotto;

la Campari Spa era subentrata alla BOSC negli stabilimenti di Termoli, utilizzando i fondi garantiti dalla legge n. 488 del 1992;

in base alla normativa relativa agli interventi per le aree depresse è necessario garantire il bacino occupazionale per cui si richiedono finanziamenti per almeno 10 anni;

il caso della Campari Spa non è isolato; già la Powetrain (FIAT) ha deciso di ridurre la produzione nello stabilimento del Nucleo Industriale termolese per trasferire la realizzazione di un nuovo tipo di cambio ad Aspen, in Austria, mettendo a rischio la continuità lavorativa dello stabilimento termolese;

questi due casi non solo penalizzano fortemente uno dei maggiori insediamenti produttivi del Molise, ma soprattutto colpiscono lavoratori che hanno da anni fissato la residenza loro e delle loro famiglie a Termoli;

emerge in maniera netta la politica messa in atto dal Governo di centrodestra che penalizza, soprattutto con la legge Tremonti, lo sviluppo del Mezzogiorno;

nella precedente legislatura i Governi dell'Ulivo hanno proceduto nella convinzione, poi riscontrata valida dai risultati conseguiti, che il

Sud dovesse crescere più del Nord sia per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati di aumento del prodotto interno lordo nazionale sia per ridurre, in chiave solidaristica, la forbice tra Nord e Sud; ora l'attuale Governo punta al raggiungimento del 2,3 per cento di aumento del prodotto interno lordo nazionale attraverso il potenziamento dei punti forti dell'economia, bloccando il processo di riequilibrio verso il Mezzogiorno e frenando *tout-court* la crescita del Sud, con ciò rischiando di compromettere il *trend* di crescita autopropulsiva in atto nelle regioni meridionali e la possibilità-necessità di raggiungere un aumento della ricchezza nazionale nel 2002 superiore al 2 per cento,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati non intendano verificare se il trasferimento della Campari sia conforme alla normativa sulle aree depresse;

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per sostenere i lavoratori della Campari Spa;

se non si ritenga opportuno tutelare una regione già così fortemente penalizzata sotto il profilo logistico ed infrastrutturale e correggere il proprio orientamento per il bene del Sud e di tutta l'Italia.

(3-00373)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PONZO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Considerato:

che tra domenica 17 e lunedì 18 marzo 2002 una manovra sbaagliata o forse un incidente all'interno del Centro olii di Viggiano ha causato la fuoriuscita di un rilevante quantitativo di greggio;

che il greggio si è riversato nelle condotte di scarico che portano al depuratore gestito dal Consorzio di Bonifica dell'Alta Val d'Agri;

che con le piogge insistenti dei giorni scorsi il depuratore non è riuscito a smaltire completamente il flusso di acque reflue, ha traboccato e pertanto una consistente quantità di petrolio è fuoriuscita dall'impianto di depurazione ed è finita nei canali di scolo che portano al fiume Agri (si fa presente che il fiume Agri è vicinissimo al Centro olii, circa 200 metri in linea d'aria);

che il petrolio greggio è affluito anche in una vasca di raccolta del Consorzio di bonifica utilizzata generalmente per usi irrigui in agricoltura,

si chiede di sapere:

quando si sia verificato l'incidente;

da cosa sia stata provocata la fuoriuscita del greggio dagli impianti del Centro olii;

quale sia il quantitativo di greggio che è fuoriuscito;

se il greggio abbia raggiunto il fiume Agri e quindi il bacino del Pertusillo;

se esista un piano di prevenzione o di intervento immediato in grado di far fronte tempestivamente ad un'emergenza di questo tipo o magari ancora più grave, oppure si sia completamente in balia dell'ENI;

quale ruolo abbiano svolto in tale disastrosa circostanza le autorità comunali, provinciali e regionali preposte alla vigilanza del territorio;

quali iniziative si intenda porre in essere vista l'inerzia della regione Basilicata affinché si ponga rimedio allo strapotere dell'ENI che nella fattispecie è controllato e controllore nello stesso tempo, in ordine al monitoraggio ambientale, alla sicurezza ed alla salvaguardia del territorio, il tutto nel contesto di quanto richiesto con l'interpellanza del 14 novembre 2001.

(4-01807)

FABRIS. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che l'Enel Spa ha presentato un progetto per l'adeguamento della centrale di Porto Tolle;

considerato:

che in tale progetto è previsto l'impiego massiccio di olimulsion, combustibile di natura particolarmente inquinante e pericolosa per l'ambiente e la salute, sia nella fase di trasporto che in quella di utilizzo, a causa delle forti presenze di metalli pesanti e zolfo;

che tale progetto prevede, inoltre, la produzione di una quantità estremamente elevata di scorie che dovrebbero essere trasportate e trattate in maggioranza in industrie del nord Europa;

che tale procedura di smaltimento delle scorie altamente inquinanti determinerebbe anche un elevato aumento del traffico navale, con tutte le necessità di adeguamento delle strutture esistenti, anche dal punto di vista della sicurezza;

che parte delle scorie dovranno essere smaltite in appositi stabilimenti da realizzarsi nelle zone destinate ad essere inserite nell'ambito del Parco del Delta del Po;

che la regione Veneto con propria legge n. 36 del 1997, istitutiva della parte veneta del Parco del Delta del Po, prevede la trasformazione della centrale con passaggio dal combustibile liquido a quello gassoso (metano);

che il progetto dell'Enel Spa avrebbe pesanti ricadute ambientali sull'intera area del Delta ferrarese;

che da anni i cittadini del territorio interessato dalla centrale di Porto Tolle chiedono che si compiano accurati studi e ricerche medico-scientifici per chiarire se esiste una relazione diretta tra l'alta incidenza tumorale nella zona e la presenza della struttura dell'Enel, e che le stesse istituzioni locali hanno chiesto che vengano compiute indagini epidemiologiche in proposito,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo per garantire la massima trasparenza e la pronta diffusione di tutte le informazioni inerenti il progetto di trasformazione della centrale da parte di Enel Spa;

in quale modo il Ministero delle attività produttive intenda adoperarsi affinché venga applicata la legge n. 36 del 1997 della regione Veneto nella parte relativa alla riconversione della centrale di Porto Tolle, in maniera compatibile con le peculiarità dell'area in cui la centrale si inserisce, e in grado, nel contempo, di garantire la salute dei cittadini e di offrire una risposta adeguata alle esigenze occupazionali.

(4-01808)

CICCANTI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso:

che l'Unione Nazionale Mutilati Invalidi Civili di Roma (UNMIC) ha fatto richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

che la stessa UNMIC è in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

che il diritto all'iscrizione nel Registro dianzi richiamato, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 383 del 2000, discende dall'articolo 8 della stessa legge;

che trascorso un congruo lasso di tempo dall'istanza d'iscrizione senza che la predetta UNMIC sia stata tenuta in considerazione,

si chiede di conoscere quali siano i motivi per cui non si è ancora proceduto all'iscrizione dell'UNMIC nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

(4-01809)

FABRIS. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che il piano di riordino, in fase di predisposizione da parte dell'Ispettore regionale dei Vigili del Fuoco, dei gruppi sommozzatori dei Vigili del Fuoco potrebbe sopprimere il nucleo attualmente in funzione nel Comando di Ferrara, mantenendo operativi solo quelli di Bologna e Ravenna;

considerato:

che la Provincia di Ferrara, per la sua conformazione idrogeologica, è ad elevato rischio di inondazioni;

che la stessa Provincia ha una primaria importanza nel turismo balneare stante l'estensione delle proprie coste;

che nel 2001 su 60 interventi eseguiti dai Nuclei sommozzatori dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna, 43 si sono avuti in provincia di Ferrara,

si chiede di sapere cosa intenda fare il Governo per mantenere attivo un servizio di assoluta importanza per un territorio vasto e densamente popolato che, in molti mesi dell'anno, deve anche far fronte a massicci arrivi di turisti sulle sue coste.

(4-01810)

LAVAGNINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il 12 febbraio scorso il Campidoglio ha deciso di affrettare i tempi per la realizzazione della nuova tratta della Metro C che congiungerà Vigna Clara con Graniti di Pantano;

che sin dagli anni '60 si è sviluppato un ampio dibattito sull'argomento e sono stati elaborati diversi progetti aventi ad oggetto il prolungamento della linea metropolitana fino all'area prenestina;

che tale soluzione comporterebbe un sicuro miglioramento delle esigenze di mobilità di quel comprensorio e sarebbe di particolare rilevanza in vista dell'avvento dell'area metropolitana di Roma, facilitando gli spostamenti da e per la Capitale e decongestionando il traffico del raccordo,

si chiede di sapere:

quali ragioni di carattere tecnico impediscano l'integrazione del progetto prevedendo il prolungamento della tratta metropolitana fino all'area prenestina;

se ci siano e quali siano gli altri progetti volti a ridisegnare il sistema viario del comprensorio e a migliorare il sistema di trasporto pubblico locale, al fine di razionalizzare i problemi connessi alla mobilità interna dell'area ed esterna nei collegamenti verso Roma.

(4-01811)

COSTA. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che nel corso dell'anno 2001 l'intera area pugliese, ed in particolare la provincia di Lecce, sono state interessate da una siccità mai verificatasi nell'ultimo decennio;

che la mancanza di pioggia ha provocato ingenti danni all'agricoltura, riducendo la produzione di tipiche colture dell'annata in corso;

che i danni causati dalla siccità hanno privato molte famiglie dell'unica fonte di reddito disponibile;

che, in alcuni casi, danni irrimediabili hanno provocato gravi conseguenze per la produzione futura e per l'equilibrio finanziario delle imprese, con ulteriore calo dell'occupazione in un territorio già in crisi a causa di scarsi impulsi ed incentivi allo sviluppo dell'agricoltura;

che ai danni di natura economica si aggiungono quelli di natura ambientale, forse ancora più gravi, dovuti alla progressiva desertificazione del territorio provinciale;

che in particolare sono allarmanti i danni che interessano le colture arboree ed erbacee, nonchè il settore della frutticoltura,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché vengano adottati provvedimenti urgenti, che consentano di intervenire con immediatezza per far fronte al grave problema della siccità, che ha colpito il territorio pugliese.

(4-01812)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il settore dei trasporti colleziona un numero elevato di incidenti mortali e non;

che il suddetto settore è profondamente in crisi;

che la circostanza che i TIR vengano guidati da un solo autista è causa di ulteriori incidenti, considerando fattori come la stanchezza e le conseguenti distrazioni;

che se fosse prevista la presenza di un altro autista simili conseguenze potrebbero essere evitate;

che, nonostante ciò, in tutta Europa viene praticata la «regola dell'unico autista»;

che se venisse emanata una direttiva comunitaria che comportasse l'obbligo di un secondo autista, la crisi potrebbe essere in parte risolta e la suddetta previsione comunitaria comporterebbe meno costi per le nostre imprese di trasporto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno convenire a livello europeo l'obbligo che il trasporto sui TIR venga effettuato da due autisti, in modo tale che l'equilibrio fra le imprese italiane e le imprese similari degli altri paesi europei non risulti modificato.

(4-01813)

COSTA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che nelle prossime settimane il Parlamento sarà chiamato a votare il disegno di legge n. 1927, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, che ratificherà l'accordo quadro tra Francia, Italia, Germania, Spagna, Svezia, Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, siglato a Farnborough il 27 luglio 2000;

che il suddetto accordo è finalizzato a sviluppare la produzione nel settore delle armi e, data la genericità delle misure di controllo in esso contenute, la sua attuazione non farebbe altro che favorire la circolazione nel mondo di una quantità maggiore di armi ancora «più efficienti»;

che suscita perplessità la proposta contenuta nella ratifica dell'accordo in questione, di modificare la legge n. 185 del 1990 che vincola a criteri etici e di trasparenza il commercio delle armi;

che in particolare vanno salvaguardati i principi di fondo che diedero vita alla sopra richiamata legge e le stringenti normative che vietano l'esportazione di armi italiane a «Paesi in stato di conflitto armato; Paesi la cui politica contrasta con i principi dell'articolo 11 della Costituzione italiana; Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'*embargo* totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite; Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo; Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio risorse eccedenti le esigenze di difesa del Paese»;

che la modifica della legge n. 185 del 1990 nel senso ipotizzato dal disegno di legge n. 1927 permetterebbe l'immissione sul mercato di una

quantità rilevante di armi e, in particolare, renderebbe ancora più difficile accertare i canali di vendita e i destinatari finali;

che in un momento storico in cui bande armate, formazioni terroristiche, criminalità organizzata e mercenari si riforniscono di armi attraverso canali che sfuggono al controllo degli Stati, una tale normativa finirebbe con il favorire un incremento del commercio clandestino di armi da parte di mercati senza scrupoli,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire a favore di un'applicazione più rigorosa della legge n. 185 del 1990, che è posta a garanzia della trasparenza di tutte le operazioni relative al commercio di materiale bellico, impedendo, pertanto, che vengano pregiudicati, attraverso eventuale modifiche legislative, i principi fondamentali cui questa legge è ispirata.

(4-01814)

CADDEO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

i servizi offerti dalle Poste Italiane S.p.A. manifestano in Sardegna un progressivo decadimento;

un versamento effettuato con un conto corrente postale l'8 febbraio 2002 a Siamanna, in provincia di Oristano, è stato accreditato a Torino il 21 febbraio e se ne è avuto riscontro con il relativo tagliando solo il 13 marzo;

casi analoghi sono sempre più frequenti come è dimostrato da un altro versamento effettuato a Cabras, in provincia di Oristano, il 6 febbraio che è rimasto finora senza il riscontro dell'accredito;

questa situazione appare come conseguenza della chiusura del Centro Unificato Automazione Servizi di Cagliari e più in generale del depauperamento delle strutture operative della società nell'isola;

le famiglie risultano quindi penalizzate e soprattutto le imprese subiscono seri danni nelle loro attività,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per ripristinare nell'Isola un accettabile funzionamento del servizio postale in modo da non condizionare negativamente la vita dei cittadini e l'attività delle imprese.

(4-01815)

MARITATI, AYALA, CALVI, FASSONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con atto terroristico è stato assassinato sotto la propria abitazione di Bologna il prof. Marco Biagi, consulente per il lavoro del ministro on. Roberto Maroni;

che l'attuale fase politica, incentrata sulla riforma del mercato del lavoro, ha creato, e sta creando, tensioni crescenti;

che, con macabra quanto puntuale analogia, il delitto del prof. Biagi ricorda quello compiuto il 20 maggio 1999 ai danni del collaboratore dell'allora Ministro del lavoro Antonio Bassolino prof. Massimo D'Antona;

che proprio il rischio che si ripettesse un attentato come quello al prof. D'Antona sembra fosse stato paventato nella «Quarantottesima Relazione sulla politica informativa e della sicurezza» messa a punto dai nostri servizi segreti e anticipata dalla rivista «Panorama», nella quale si leggerebbe, a pag. 5, che la minaccia è reale «contro le espressioni e le personalità del mondo politico, sindacale e imprenditoriale maggiormente impegnate nelle riforme economico-sociali e del mercato del lavoro e, segnatamente, quelle con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti» e che in un documento delle BR sequestrato di recente è contenuto un preciso e duro attacco all'operato del prof. Biagi, quale consulente presso il Ministero del lavoro, come testualmente riferito dal Ministro dell'interno on. Scajola durante il suo intervento nell'Aula del Senato;

che, malgrado tali inconfutabili segnali, è gravissimo che, invece di rafforzare il servizio di scorta al prof. Biagi, da alcuni mesi fosse stata addirittura revocata la tutela inizialmente accordata;

che, contrariamente a quanto affermato dal Vice Presidente del Consiglio on. Gianfranco Fini e del Ministro dell'interno on. Claudio Scajola, la competenza a decidere sulla dotazione e sulla revoca del servizio di scorta armata non appartiene al solo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, bensì, nel caso in cui il soggetto da sottoporre a protezione sia impegnato nella città di Roma, e per compiti che superano l'ambito provinciale, spetta al Dipartimento centrale per l'ordine e la sicurezza pubblica, direttamente dipendente dal Ministro dell'interno;

che il Governo presieduto dall'on. Berlusconi ha sino ad ora revocato il servizio di scorta a molti soggetti che, per la loro attività presente o passata, sono stati o sono tuttora esposti al rischio di aggressioni, contravvenendo, a parere degli interroganti, ad uno dei compiti più importanti di un Governo che voglia definirsi credibile, quello di garantire la sicurezza di cittadini – magistrati, consulenti delle istituzioni e uomini politici – che, per scelta consapevole, hanno deciso di dedicare la propria vita, non solo lavorativa, al servizio dello Stato italiano,

si chiede di sapere per quale motivo si sia ritenuto di dover revocare il servizio di scorta al prof. Marco Biagi senza tenere in alcun conto le segnalazioni provenienti dai servizi segreti e quali siano gli indirizzi politici che il Governo intenda perseguire nella attribuzione e nella revoca dei servizi di scorta.

(4-01816)

FASOLINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 2 giugno 1999 sono state soppresse le Preture di Capaccio e di Roccadaspide, con la conseguente aggregazione delle due Preture alla Sezione distaccata del Tribunale di Salerno, sita in Eboli;

la soppressione delle due Preture sopracitate prevedeva un biennio di esperimento, ormai trascorso, ed ha creato non pochi disagi agli avvocati ed alla popolazione di 14 paesi che facevano capo alle Preture in oggetto;

sul territorio esistono il citato Tribunale di Salerno e a pochi chilometri di distanza le Sezioni distaccate di Cava dei Tirreni, Mercato San Severino, Amalfi e Montecorvino Rovella (tutte fra 10 e 15 km di distanza dal capoluogo di provincia), mentre le ex Preture di Capaccio e Roccadaspide distano circa 60 chilometri dal capoluogo;

alla Sezione distaccata di Eboli sono state aggregate le popolazioni di Eboli e Battipaglia con oltre 130.000 abitanti e le popolazioni delle ex Preture di Postiglione, Laviano, Buccino, Capaccio e Roccadaspide;

considerato che:

tale caotica situazione ha determinato un cumulo enorme di procedimenti penali e civili;

prima della soppressione delle Preture in oggetto si discuteva circa l'unificazione delle tre ex Preture di Capaccio, Roccadaspide e S. Angelo a Fasanella, che dovevano riunirsi nella Pretura di Capaccio, divenendo quest'ultima Sezione distaccata del Tribunale di Salerno;

a Capaccio era stato realizzato, di recente, un nuovo e funzionale edificio che avrebbe dovuto ospitare la nuova Sezione del Tribunale di Salerno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare la situazione di disagio che si è creata in seguito alla soppressione delle Preture di cui all'oggetto e se non ritenga opportuno ripristinare l'ex Pretura di Capaccio trasformandola in Sezione distaccata del Tribunale di Salerno.

(4-01817)

VERALDI, CAMBURSANO, MONTAGNINO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

a tutt'oggi non è stato ancora approvato il Regolamento sull'accesso ai servizi audiotex, videotex e quelli offerti sulle linee internazionali e sulle possibilità e le modalità di abilitazione e disabilitazione, da parte dell'utente, dei predetti servizi;

le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso il loro parere sin dall'ottobre 1997;

la Commissione Europea ha espresso ben due pareri, rispettivamente in data 21 luglio 1998 e 10 giugno 1999;

la mancata possibilità di disabilitare rapidamente e agevolmente i predetti servizi ha arrecato e continua ad arrecare non infrequentemente danni ai cittadini-utenti, con grave lesione dei diritti e degli interessi legittimi degli utenti dei servizi telefonici e notevole vantaggio per le concessionarie;

tutto questo è assolutamente ingiustificato ed ingiustificabile in uno Stato di diritto,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire l'immediata approvazione del suddetto Regolamento.

(4-01818)

IOVENE. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che numerosi viaggiatori pendolari che, quotidianamente, utilizzano treni regionali della Calabria lungo la tratta Reggio Calabria/Vibo-Pizzo, per recarsi sul luogo di lavoro, hanno, nelle passate settimane, denunciato la situazione disastrosa in cui versa il trasporto ferroviario regionale calabrese;

che i viaggiatori pendolari lamentano il pessimo livello delle condizioni igieniche delle carrozze, sulle quali sono costretti a viaggiare, dovuto sia al fatto che le pulizie vengono effettuate saltuariamente sia alla vetustà del materiale rotabile;

che l'altro fondamentale problema lamentato dai viaggiatori pendolari è la scarsa puntualità dei treni che, pur avendo tempi di percorrenza molto dilatati, incorrono sempre in qualche intoppo che non dà mai modo di rispettare l'orario previsto;

che, sempre a detta degli utenti del servizio, negli ultimi due anni la situazione degli orari è notevolmente peggiorata e che con l'introduzione del nuovo orario ferroviario, adottato dal giugno 2001, i già precari equilibri sono saltati costringendo moltissimi lavoratori a servirsi delle autolinee private;

considerato:

che per la tratta Reggio Calabria/Vibo-Pizzo, per un totale di 93 km, il treno regionale impiega un'ora e trenta minuti escluso ritardo;

che da quando molti lavoratori, esasperati dal sistematico ritardo, dalle condizioni igieniche delle vetture e che non si potevano più permettere di arrivare al lavoro sempre in ritardo, sono stati costretti a servirsi delle autolinee private queste ultime hanno raddoppiato le corse;

il raddoppio delle corse delle autolinee private è avvenuto anche grazie allo scarso servizio offerto dal trasporto pubblico ed al suo progressivo smantellamento,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire al fine di porre rimedio ad una situazione che gli utenti definiscono grave ed ottenere un'inversione di rotta, garantendo un servizio efficiente, rispettoso degli orari di partenze ed arrivo;

se non si ritenga opportuno intervenire presso la dirigenza di Trenitalia per cercare, con delle misure appropriate, d'intervenire al fine di fermare l'esodo degli utenti del trasporto pubblico verso quello privato, mezzo quest'ultimo meno sicuro e meno ecologico del treno.

(4-01819)

MASCIONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

da diverse fonti si sostiene che esisterebbe una direttiva del Ministro dell'interno volta a ridurre i presidi dell'Arma dei carabinieri e della rete dei Commissariati di pubblica sicurezza, al fine di razionalizzare gli organici, per una maggiore efficacia nell'utilizzo delle risorse finanziarie

disposte dagli appositi capitoli del bilancio dello Stato, oltre che per superare sovrapposizioni, nel territorio, nella presenza delle forze di polizia;

il sentore dell'intervento sopra ricordato sta diffondendo preoccupazioni e inquietudini nei cittadini, nelle comunità locali e nei consigli di comuni e province poiché ovunque si teme che si assumano decisioni inidonee a contrastare, con più efficacia, la criminalità e ad ottenere un controllo maggiore del territorio, misure decisive per la sicurezza dei cittadini,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità l'esistenza della citata direttiva ministeriale;

in tal caso, se non si ritenga doveroso e utile almeno informare il Parlamento, in particolare sui criteri e sui parametri assunti oltre che sugli obiettivi che si intenda perseguire, e, soprattutto, sulle ricadute concrete che si determinano nei territori per quanto riguarda la presenza dei presidi delle forze di polizia;

se non si ritenga necessario, oltre che utile, coinvolgere per la determinazione delle decisioni operative le Regioni e gli enti locali dei territori interessati, oltre che i Comitati provinciali dell'ordine pubblico e della sicurezza;

per quanto riguarda il territorio della provincia di Pesaro e Urbino, se siano in programma decisioni concrete volte a modificare gli assetti attuali, per numero e sedi, dei Commissariati di pubblica sicurezza e dei Presidi dell'Arma dei carabinieri.

(4-01820)

PILONI. – Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

in quindici giorni a Trezzano sul Naviglio, comune di circa 19.000 abitanti alle porte di Milano, cinque persone sono morte per emarginazione;

la sera del 1° marzo 2002 prendeva fuoco la soffitta di un ristorante: morivano due bambini brasiliani di sei e sette anni (Leonel e Leticia Dos Anjos) e una giovane donna del Brasile (Valeria Lopez da Silva). Erano in Italia da pochi mesi; la madre dei bimbi lavorava come cameriera, senza contratto, presso il ristorante. Il sottotetto era la loro casa;

il 15 marzo 2002, alle ore 4 del mattino, veniva incendiata una baracca, a pochi metri dal Naviglio: morivano due giovani marocchini (Abdelghani Ederhamic e Gafir Fidali): due storie tragiche entrambe rese possibili dalla estrema emarginazione che degenera nel modo più orribile,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario intensificare una efficace azione di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine e degli organi preposti, anche presso gli esercizi pubblici e i cantieri, ed attivare più efficaci interventi di prevenzione e assistenza in campo sociale per scongiurare il ripetersi di simili episodi.

(4-01821)

BATTAFARANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

in data 18 marzo 2002 si è tenuta presso il comune di Taranto una riunione alla quale hanno partecipato alcuni dirigenti di istituti scolastici del territorio, un rappresentante del Provveditorato agli Studi di Taranto e i parlamentari locali;

oggetto della riunione è stato il pagamento, da parte degli istituti scolastici, dell'onere relativo alla raccolta dei rifiuti che, dopo una sentenza della Corte di Cassazione del 2000, è totalmente a carico delle scuole, rappresentando una spesa molto ingente;

con l'ultima legge finanziaria, n. 448 del 28 dicembre 2001, sono diminuite le risorse che vengono erogate alle Regioni destinate al funzionamento amministrativo e didattico degli istituti scolastici;

durante la medesima riunione è giunta una comunicazione scritta del Dirigente Generale scolastico della Regione Puglia, dottor Giuseppe Fiori, che in merito al problema sollevato ha invitato i dirigenti scolastici ad astenersi dal pagamento del tributo, poiché la questione si trova attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno verificare se i finanziamenti erogati con la legge finanziaria per il 2002 finalizzati al funzionamento amministrativo e didattico della scuola siano sufficienti per gli istituti scolastici ad affrontare, nell'eventualità, l'onere del pagamento dell'imposta sulla nettezza urbana;

se non si ritenga altresì opportuno indicare la posizione e le linee di indirizzo del Ministero in merito a questa problematica sollevata dai dirigenti scolastici del territorio di Taranto e presente nelle scuole su tutto il territorio nazionale.

(4-01822)

MONTALBANO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in seguito ad apposito decreto ministeriale è stata definita una dotazione in organico della Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Sciacca di 61 unità;

che tale assegnazione risulta insufficiente a garantire un adeguato *standard* di sicurezza dell'istituto e costringe a derogare agli accordi ed ai connessi diritti previsti dal contratto di lavoro per le forze penitenziarie;

che si registra un'organizzazione dei servizi che rende impraticabile l'applicazione degli accordi che regolano l'attività del personale prevista con l'Accordo Quadro Nazionale;

che di fatto la complessa gestione e le relative responsabilità vengono demandate esclusivamente al direttore ed al comandante che si trovano conseguentemente ad operare in condizioni di oggettiva difficoltà in assenza di interventi tesi a superare strutturalmente il crescente stato di disagio;

che l'Amministrazione Penitenziaria pur in questo contesto ha disposto di affidare al direttore della Casa Circondariale la dirigenza di altri 5 istituti siciliani,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di rideterminare la pianta organica aumentando la dotazione di personale al fine di garantire l'adeguata sicurezza dell'istituto connessa con un'organizzazione dei servizi rispettosa degli accordi con le organizzazioni sindacali aziendali;

se non si ritenga altresì di designare nell'immediato personale in servizio di missione al fine di ovviare se pure transitoriamente ai disagi denunciati.

(4-01823)